

TORNATA DEL 17 GENNAIO 1851

**PROGETTO DI LEGGE SULLO STATO
DEGLI UFFICIALI DELL'ARMATA DI MARE.**

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio.
Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza un progetto di legge sullo stato degli ufficiali della regia marina. Questo progetto avendo molte proposizioni comuni a quello presentato dal ministro della guerra sullo stato degli ufficiali dell'esercito di terra, io chiederei che fosse mandato alla stessa Commissione.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge. Vedi vol. *Documenti*, pag. 538.)

MELLANA. Chiedo la parola per osservare alla Camera che essendosi distribuito oggi solamente il « Sunto della discussione sui progetti dell'ingegnere-capo Rovere e del ca-

valiere Bosso, » relativi alla questione sulla strada ferrata da Alessandria a Valenza, non è possibile esaminare questa sera questo documento molto voluminoso, ed intraprendere domani la discussione della questione alla quale ha tratto; laonde io proporrei che fosse rimandata ad un altro giorno.

Voci. Sì! sì!

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Seguito della discussione del progetto di legge per imposta annuale sui corpi morali e manimorte;
- 2° Discussione sulla eleggibilità del deputato Fagnani;
- 3° Relazione di petizioni.

TORNATA DEL 18 GENNAIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi* — Seguito della discussione del progetto di legge per un'imposta annuale sui corpi morali e manimorte — Questioni sul secondo alinea dell'articolo 1° per esclusione dall'imposta delle rendite sul debito pubblico — Opposizioni dei deputati Chiarle, Mellana e Siotto-Pintor — Parole in appoggio dei deputati Arnulfo, commissario regio, Di Revel, Avigdor e Farina P. — Reiezione della proposizione dei deputati Chiarle e Mellana, e approvazione degli articoli 1 e 2 — Opposizioni del commissario regio all'emendamento della Commissione sull'articolo 3° — Osservazioni dei deputati Miglietti, relatore, Farina Paolo, Gastinelli, Mellana, Viora e Mameli — Reiezione dell'emendamento di quest'ultimo, e approvazione dell'articolo della Commissione — Mozione del ministro dei lavori pubblici sull'ordine del giorno.

La seduta è aperta alle ore 4 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata.

AIRENTI, segretario, dà lettura del seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

3565. Ramasco Maria, vedova di Ghiotti Antonio, già addetto alla regia fabbrica d'armi, madre di cinque figli, chiede le venga mantenuto l'annuo sussidio di quella fabbrica per indennità di alloggio, e che le venne soltanto corrisposto per l'anno 1849.

3566. Tesseire Bartolomeo, soldato temporario della classe 1821, riformato, chiede provvedersi d'autorizzazione per contrarre matrimonio con Antonia Benefassi sua cognata.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fu presentato all'ufficio della Presidenza uno scritto segnato colle sole iniziali J. J. D. e che ha per titolo: *Route de St-Genis à Chambéry par la montagne de l'Epine au moyen d'un tunnel.* Siccome venti sole sono le

copie mandate, verranno in parte distribuite negli uffici, e pel rimanente depositate nella biblioteca della Camera.

La Camera essendo in numero, pongo ai voti il processo verbale.

(È approvato.)

NOTTA. Vorrei pregare la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione portante il numero 3566 testè riferita. Si tratta in essa di una povera donna vedova di un marito che per ben 35 anni prestò il suo servizio nella regia fabbrica d'armi, e figlia di un padre che per ben 40 anni ancora servì nella regia zecca. Si trova la medesima nella più stretta necessità con cinque ragazzi, e mancante in quest'invernale stagione quasi d'ogni mezzo di sostentamento, e persino di ricovero, stante che venne tolta la cameruccia, che già teneva nella detta fabbrica, essendole stato detto, che ivi dovevasi riporre una macchina, promettendosele però, giusta quanto ella riferisce, dal direttore di detta fabbrica, una pensione annua di lire 60, che poi, meno pel primo anno, più non venne corrisposta.

Urgente, come vede la Camera, è il provvedere a tanta necessità della petente, ove sia a ragione ed al fatto fondata la di lei domanda, e ad ogni modo pare pur sempre degna

ella di qualche riguardo pei servigi del padre e del marito; perciò insisto sulla mia richiesta.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

CHIÒ. Prego io pure la Camera di voler dichiarare d'urgenza le petizioni indicate coi numeri 5557 e 5558. La prima è spórtata da piú abitanti di San Genuario, i quali rappresentando gli inconvenienti dello stato provvisorio in cui trovatisi attualmente il loro comune, domandano che il Ministero voglia dare pronto corso al provvedimento diretto ad erigere il loro comune in municipio indipendente da quello di Crescentino, pel quale forse già furono condotte a termine le pratiche opportune.

La seconda petizione è presentata dal Consiglio comunale di Lampero, il quale domanda una pronta definizione dell'antica controversia vertente tra quel comune e le regie finanze, o nel caso contrario la restituzione di tutte le carte che il suddodato municipio comunicò al Ministero collo scopo di un amichevole accordo.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Cavalli scrive esponendo che per ragioni di salute non potendo intervenire alle sedute della Camera, è costretto di dare le sue demissioni.

BIANCHETTI. Dal tenore della lettera che venne letta dal signor presidente si scorge che due motivi determinarono il nostro collega, deputato Cavalli, a chiedere le sue demissioni: primo, l'impossibilità di venire al Parlamento per cagione di salute, poscia la sua delicatezza di non voler lasciare piú a lungo inoccupato il suo seggio in quest'aula, ed il collegio che lo elesse senza rappresentante.

Pur troppo la malattia che venne ad aggravare lo stato abituale della sua mal ferma salute, gli lasciò delle reliquie che non è facile debellare nella stagione in cui ci troviamo; ma io che ho seguito le fasi della malattia nella maggior sua acutezza, e che anzi gli prestai, come meglio seppi, i servigi dell'arte e dell'amicizia, ho ferma fiducia, che all'aprirsi della bella stagione egli potrà essere in grado di riprendere utilmente i lavori del Parlamento. Stimò anche di non interpretare male il voto dei suoi elettori, dicendo che essi preferiranno che gli venga concesso un congedo, anzichè vederlo rinunciare per tutta la Legislatura ad un mandato che gli hanno affidato con tanta confidenza ed unanimità di voti.

Egli è per questo che pregherei la Camera a volergli concedere un congedo, che, avuto riguardo, all'attuale stagione, mi pare dovrebbe essere di due mesi.

PRESIDENTE. Il signor Bianchetti propone, che invece di accettare le demissioni chieste dal dottor Cavalli, siagli concesso un congedo di due mesi: consulto la Camera su questa proposizione.

(La Camera acconsente al congedo.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA ANNUALE SUI CORPI MORALI E SULLE MANIMORTE.

PRESIDENTE. Se vi sono relazioni in pronto, do la parola ai retatori.

(Non se ne presenta alcuno.)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulla tassa annuale dei corpi morali e manimorte.

Rammento alla Camera che si era votato la prima parte

dell'articolo primo, e che rimane a discutersi la seconda parte dello stesso articolo, che è concepita in questi termini:

« Nel computo di detto reddito non si comprenderanno le rendite sul debito pubblico dello Stato. »

La parola è al deputato Chiarle.

CHIAULE. Il Ministero presentando la legge che si sta discutendo, si proponeva un duplice scopo: quello di sovvenire in parte col prodotto che sperava ritrarre da quest'imposta ai maggiori bisogni dell'erario; e quello di perequare i tributi facendo contribuire i corpi morali e manimorte in una proporzione eguale a quanto si paga dagli altri cittadini per la tassa sulle successioni e sull'insinuazione.

Ora io credo fermamente che nè l'uno, nè l'altro scopo si raggiungerà se si mantiene l'alinea dell'articolo 1 col quale si dichiarano escluse dal computo del reddito tassabile le rendite sul debito pubblico dello Stato.

Io domando se dir si potrà equabilmente ripartita l'imposta, quando sia dimostrato che per effetto di quest'esenzione, fra vari corpi morali possedenti un'eguale rendita, l'uno pagherà dieci, un altro cinque, un altro tre, un altro nulla, quando sia dimostrato che essa colpisce piú il povero che il ricco. Io domando qual prodotto darà all'erario una legge che contiene in sè il mezzo d'eludere la imposta; una legge che porta in se stessa il germe della propria distruzione.

Nessuno contesta essere conforme a giustizia, essere conforme al letterale disposto dello Statuto, che tutti debbano egualmente ed in proporzione dei loro averi concorrere a sopportare le pubbliche gravanze; e in tanto in diretta opposizione a que'principii ed al disposto dello Statuto ci si viene proponendo di far pagare tributo da chi avesse, per esempio, mille lire di rendita, mentre si dichiarasse esente da tassa il corpo morale che possiede rendite dello Stato, foss'anche ricco di milioni.

Ma, signori, se richiede giustizia, se lo Statuto vuole sieno tutti i cittadini imposti equabilmente, ed in proporzione dei loro averi, io dico che la Camera non può, e non deve stabilire un privilegio, decretare l'esenzione dall'imposta a favore di questo o di quell'altro cittadino, a favore di questo o quell'altro oggetto di rendita. Un'esenzione siffatta sarebbe, a mio avviso, un atto ingiusto, un atto, lasciate che lo dica, incostituzionale.

Le rendite del debito pubblico sono per la massima parte possedute dai grandi capitalisti, o dai corpi morali piú ricchi; l'esonerarle dall'imposta pagata dal povero che non possedesse cedole, sarebbe dare giusto motivo a credere, che se per effetto delle libere istituzioni furono aboliti gli antichi privilegi dell'aristocrazia del sangue, si vorrebbe ora a questi surrogare i privilegi dell'aristocrazia del danaro, in guisa che dall'antico al nuovo regime non vi sarebbe differenza di principii, ma solo mutazione nelle persone privilegiate.

Ed io amo credere che quanti sediamo in quest'aula non vogliamo privilegi, nè per gli uni, nè per gli altri.

Il commissario regio diceva che questa fu a buon dritto chiamata legge di giustizia, perchè perequava i tributi; ma se si mantiene l'esenzione della tassa a favore delle rendite sullo Stato, certo io non so comprendere qual sorta di giustizia o di perequazione di tributi sia quella in forza della quale un corpo morale possessore di lire 100 mila di rendita in cedole non pagherà un obolo, mentre un altro che possiede egual somma in stabili, dovrà pagare un'annua imposta di lire 10 mila. La giustizia e l'eguaglianza, nel concetto che io me ne fo, vorrebbe che e l'uno e l'altro pagassero una

quota eguale; ma il far pagare uno e non l'altro è, a mio avviso, una vera ingiustizia.

Ma mi si opporrà per avventura essere le rendite del debito pubblico per antica legge dichiarate esenti da tassa, non potersi perciò per rispetto alla fede pubblica solennemente impegnata gravare d'imposta.

Risponderò che per me lo Statuto è la legge delle leggi, che le disposizioni delle leggi anteriori in quanto sono contrarie allo spirito ed alla lettera dello Statuto, sono da queste pienamente abrogate. Perciò quand'anche sussistesse in fatto, locchè non credo, essersi per legge sotto il regime assoluto vietato di chiedere al possessore di rendite sullo Stato una quota di contributo corrispondente all'imposta generale che gravasse le rendite d'ogni maniera, dico e sostengo che a questa disposizione v'avrebbe lo Statuto coll'articolo 28 onninamente derogato.

Ma io non credo che l'esenzione, nel senso da me accennato, sia stata promessa colle leggi anteriori allo Statuto.

Col regio editto del 24 dicembre 1849 si costituiva il nostro debito pubblico diviso in debito fisso, in debito vitalizio, in debito perpetuo ed in debito redimibile. Nel capitolo 3, che tratta esclusivamente del debito redimibile, all'articolo 4, leggesi: « Le dette rendite (cioè del debito redimibile) saranno esenti da ogni legge d'ubena, ritenzione, confisca ed imposizione, sì in tempo di pace che di guerra. »

Questa è la sola disposizione di legge che in tutta la nostra patria legislazione ne faccia cenno di quell'esenzione. Negli editti posteriori del 30 maggio 1851, e 27 maggio 1854, ed altri successivi non si è più espressamente promessa quell'esenzione. Dal che consegue essere questa riferibile esclusivamente alla parte del debito redimibile creato col citato editto del 1819, e non alle altre tre specie, alle quali non venne estesa tale esenzione; non alle posteriori creazioni di debito, perchè non fu espressamente concessa.

Resta ora a determinarsi quale sia la forza e l'estensione a darsi alla promessa che si legge nell'editto del 1819.

Io tengo per fermo doversi intendere ristretta, a che il Governo non potesse stabilire una diretta e speciale imposizione sulle rendite dello Stato, ma non possa riguardare quell'imposta che indirettamente viene a colpire le rendite dello Stato in quanto sono possedute dalla persona sottoposta per legge generale ad una tassa uniforme, cadente sur ogni oggetto di rendita. Ora, la tassa di cui si tratta nella presente legge, è appunto di questa natura; non credo perciò che possa essere d'ostacolo l'accennato editto a che si comprendano le cedole nel computo del reddito tassabile. L'accennata distinzione io la reputo importantissima, e prego la Camera a volerne tener conto, ove da alcuno si pretendesse sostenere come tuttora obbligatoria la promessa esenzione contenuta nell'editto del 1819, ristrettivamente però al solo debito redimibile, e per la sola quantità con quella legge creata.

Questa distinzione e questa teoria venne adottata nel decreto 4 e 10 dicembre 1790 dell'Assemblea nazionale di Francia, dal quale appare che essendo stato proposto di stabilire un'imposta speciale sulle rendite dello Stato, venne bensì rigettata, ma si dichiarava che i creditori dello Stato avrebbero concorso a pagare come cittadini nell'imposta personale in proporzione di tutte le loro facoltà, non comprese le rendite sullo Stato.

Parlai sinora delle ragioni di giustizia, per le quali sono convinto si abbiano a comprendere le cedole nel reddito tassabile: ora accennerò alle ragioni di convenienza e di opportunità, e dico, che ove ciò non si faccia, diviene inutile ed

illusoria l'intiera legge, e non potrassi da questa ritrarre quel prodotto che il Ministero si proponeva per sovvenire alle deficienze dell'erario.*

Nessuno vorrà contrastare che i capitali naturalmente si rivolgono verso quell'impiego che si presenta più proficuo e lucroso.

Or bene, colla esenzione delle rendite dalla tassa, voi stabilite, tenendo conto degli altri vantaggi che già offre l'impiego di capitali in cedole, un premio in complesso del 90 per cento, a favore di quel corpo morale che vorrà impiegate i suoi capitali nell'acquisto di cedole, anzichè di terreni. Un capitale di lire 100 mila convertito in cedole darà, a un dipresso, una rendita eguale a lire 200 mila impiegate nell'acquisto di terre.

Se la differenza fosse tenue, credo benissimo che non varrebbe a produrre uno spostamento, un cambiamento di direzione nei capitali, e ciò per la ragione della maggior stabilità e sicurezza che offre il possesso dei beni stabili; ma se sarà dimostrato la differenza essere poco meno del doppio, io sono persuaso che la conseguenza immediata e necessaria sarà un cambiamento di direzione quasi istantanea dei capitali.

Ho detto che la differenza ascende a poco meno del doppio e poichè pare che questa mia asserzione abbia sorpreso alcuno degli onorevoli miei interruttori, mi corre obbligo a dimostrarlo. Credo di non appormi male calcolando la rendita media netta delle terre al 5 e 1/2 per cento; così con lire 200,000 avremo un annuo prodotto di lire 7000, dalle quali sottraendo la tassa sulla base proposta dalla Commissione, cioè del 5 per cento, e così lire 550, si residuerà il reddito netto a lire 6650.

Impiegando lire 200,000 in acquisto di cedole, e ritenendo che queste sul prezzo corrente danno circa il 6 per cento, cioè il 5 4/5, si avrà un reddito di circa lire 12,000 esente da ogni tassa, cioè quasi il doppio di quello che si otterrebbe coll'impiego di egual somma nell'acquisto di terre.

A fronte di questi calcoli, a fronte del vantaggio che ho segnalato, non credete voi, o signori, che tutti i corpi morali e manimorte, per godere del privilegio e della esenzione dalla imposta, e per procurarsi l'enorme guadagno dianzi accennato, si affretteranno a vendere i loro beni stabili per convertirli nell'acquisto di cedole? Io dico di sì, e sono convinto non passerà gran tempo che ciò accadrà infallantemente. Ed allora la legge che siamo per votare cesserà d'avere effetto, si renderà pienamente inutile e sterile, e la somma che il Governo argomentava ritrarre da quest'imposta per sovvenire ai bisogni dell'erario si ridurrà a pochissimo o nulla. Ma pur si dirà: forse che si otterrà così l'effetto di porre in commercio i beni stabili attualmente posseduti dai corpi morali e manimorte? Ammetto di buon grado che dal lato economico questo fatto si possa ritenere vantaggioso, ma nelle attuali condizioni delle nostre finanze, mentre dalla Camera si studia indefessamente per colmare il vuoto nel bilancio, per pareggiare le entrate alle spese, sarà egli conveniente, sarà opportuno privarsi del prodotto ragguardevole che potrebbe gettare l'imposta di cui si tratta? Io nol credo certamente.

Non mi dilungherò di più, e conchiudendo chiederò se fosse intendimento del Ministero di proporre, e sia intendimento della Camera di votare una legge stabile e duratura, atta a sovvenire ai bisogni dell'erario, una legge conforme ai dettami di giustizia, conforme al principio d'eguaglianza nel riparto de' tributi voluta imperiosamente dallo Statuto. In questo caso voi dovete sopprimere l'esenzione dal computo

del reddito tassabile a favore delle rendite del debito pubblico.

Che se volete fare una legge illusoria che porti in sé il germe della propria distruzione, che appena nata morrà, che sarà di poco o nessun aiuto all'erario, che colpisce inequabilmente i contribuenti posti nelle stesse condizioni, che si aggrava più sul povero che sul ricco, che stabilisce sotto l'impero dello Statuto un privilegio favorevole ai pochi grandi capitalisti e corpi morali i più ricchi, facendone sopportare le conseguenze dai molti meno agiati, non avete che a mantenere l'articolo 1 quale venne proposto, ed allora non so come ci si potrà venire a dire essere la presente legge di giustizia, legge diretta a perequare i tributi.

Propongo pertanto, per ragioni di giustizia, per ragione di convenienza ed opportunità, la soppressione dell'alinea dell'articolo 1.

MELLIANA. Io mi era fatto iscrivere per proporre alla Camera la soppressione di questo secondo alinea del 1° articolo; ma dopo il discorso testè pronunciato nell'istesso senso dall'onorevole Chiarle, mi farò un debito di restringermi a quelle sole ragioni che non mi parvero toccate dall'egregio preopinante.

Le ragioni che si adducono da coloro che vorrebbero mantenere nella legge l'eccezione a favore delle rendite del debito pubblico, possono restringersi a due; la prima è quella di dare per tal modo un maggiore sviluppo al credito dello Stato; la seconda, che ci corra debito di attenersi strettamente al disposto del decreto 24 dicembre 1819, col quale il Piemonte entrava per la prima volta nel vortice aperto dalla Banca agli Stati d'Europa. Quanto alla prima io osservo che queste cedole hanno già per disposizioni legislative un favore sufficiente; sono esenti da ogni contributo ancora che in essi si impieghino al sei per cento i capitali, quando esorbitanti imposte gravitano su tutte le altre proprietà ancorchè non fruttino al possessore che il 4 per cento, o meno. D'altronde andreste errati, o signori, se credeste di dare valore alle nostre leggi con delle disposizioni legislative. Ciò poteva essere quando avevamo un piccolo debito che non era quasi conosciuto all'estero: e quando era appena sufficiente per le cauzioni che devono dare i nostri contabili allo Stato.

Ma oggidì, o signori, non può dipendere dalle nostre leggi il dare favore alle cedole. Ciò dipende dagli eventi europei, e, doloroso a dirsi, dai maneggi e dall'interesse della Banca, che, serpe gigantesco, tiene fra le sue spire i poveri popoli che sudano per satollarlo.

Comunque poi fosse, io credo che per favorire il credito dello Stato, noi non possiamo creare nuovi privilegi, mentre stiamo distruggendo gli antichi. Noi rimproveriamo a' padri nostri l'eredità di esosi privilegi che ci hanno legati, e ne creeremo dei nuovi, e forse più esosi?

Signori, quando comandava la spada, i beni dei baroni e dei nobili godevano d'immunità; quando la stola puntava le spade, i beni del clero andavano immuni da pubbliche gravanze: era sempre il popolo che pagava. Non a torto si dice che questo è il secolo dell'argento e dei banchieri e del calcolato egoismo. Ebbene, estendete oltre giustizia i privilegi sulle cedole dello Stato, ed a buon diritto si dirà che la ruota degli umani errori è sempre la stessa, cioè, esonerare dalle gravanze coloro che comandano per farle ognora gravitare su coloro che sono meno in istato di pagare, questa dominazione della Banca diventerà anch'essa esosa e contr'essa si solleverà a sua volta l'indignazione generale. (Bene!)

In quanto poi a quelli che credono essere vincolati dall'e-

ditto 24 dicembre 1819, il quale ha solennemente promesso che giammai non sarebbe messa imposizione alcuna sulle cedole, io dico: che non devono temere di mancare alla fede data, poichè non si manca alla fede data, quando non si stabilisce un'imposta diretta sulle cedole; l'imposta della quale ragioniamo corrispondendo ad un altro diritto.

È erroneo il dire che quest'imposta lede il citato editto. Ha esso diritto lo stato di dire: chi riceve un'eredità, chi contrae, chi ha una data rendita, deve contribuire alle spese dello Stato una determinata somma? Niuno v'ha che lo neghi. Ora io domando, come c'entra l'editto del 1819, come c'entrano le cedole, quando lo Stato dice: voi avete la tale rendita, voi pagherete il corrispondente contributo? Lo Stato ha esso di bisogno di sapere di dove provenga la rendita? No, gli basta il fatto che la rendita sussista per esigere il contributo.

E qui voglio fare osservare che la fiducia che noi abbiamo voluto dare, e che vogliamo mantenere ai creditori dello Stato, deve essere eguale tanto pei nazionali quanto pei forestieri, e direi più per questi ultimi che per i primi.

Ora io dico che coloro che fuori dello Stato nostro posseggono delle nostre cedole vanno soggetti appunto a quell'imposizione che ora noi intendiamo di mettere su queste cedole medesime.

Io domando se le manimorte o i particolari che fuori dello Stato posseggono delle cedole nostre, non pagano forse presso quelle nazioni ove abitano, e delle quali sono cittadini, i diritti di successione anche pel capitale composto delle nostre cedole che cadono nella successione?

Dunque, perchè, i nazionali godranno qui di un privilegio che quelli non hanno? Volete forse per logica conseguenza della vostra teoria rimborsare a quelli stranieri quei diritti che sono obbligati a pagare per ragione delle nostre cedole?

Dico adunque che l'imposta sulla rendita quale sarebbe a richiesta nella legge attuale, ove fosse soppresso questo secondo alinea, non si può dire imposta sulle cedole dello Stato, ma sibbene è un'imposta corrispondente ai diritti di successione che devono essere eguali per tutti, e cadere su qualsiasi proprietà; siano cedole, denari o fondi, devono correre la medesima parte.

Domando pure ai fautori di questo nuovo privilegio che si vorrebbe creare, domando se le manimorte le quali hanno comperato degli stabili quando erano dalle leggi dello Stato assicurati di godere delle immunità, sia stato sufficiente ritegno al legislatore di sopprimere quelle immunità quando fu richiesto dalla ragione dei tempi?

Ebbene queste immunità erano sancite per leggi, per concordati, per speciali convenzioni: pure questi privilegiati potevano invocare la fede data.

Signori, io non voglio sollevare una grave questione che forse sarà un giorno portata a quest'Assemblea, se cioè una generazione possa vincolare l'altra; se nelle nazioni non vi sia una suprema legge superiore a qualsiasi considerazione; se debbano essere eterne certe ragioni di tempi che furono contro l'eterna legge del progresso. Io non entro in questo vasto campo; so per ora che la mora è sempre a beneficio del debitore, so che quando avremo i mezzi potremo a borsa aperta fare nuovi patti ai creditori dello Stato.

Stando intanto alla mera questione attuale, io dico che la promessa fatta coll'editto 1819 deve essere religiosamente mantenuta; posso ciò nullameno proporre che sia tolta dalla legge attuale l'ultimo alinea del 1° paragrafo, che porta un'eccezione non richiesta, non stipulata nel suddetto editto.

Se furono esuberanti le concessioni fatte in tempi difficili, non vogliamo ora spontaneamente aggravare lo Stato in pro dei suoi creditori. Siamo giusti, ma non prodighi del danaro dei contribuenti già abbastanza onerati.

SIOTTO-PINTOR. Signori, quantunque io poco possa opporre alle acconcie osservazioni testè messe innanzi dall'onorevole signor Chiarle e dal signor Mellana, io sento tuttavia il bisogno di esprimere meglio che peralzata e per seduta la mia opinione sopra questo gravissimo argomento.

Le cedole del debito pubblico non si impongono prima che l'imprestato si contragga, acciocchè si possano fare patti migliori, non si impongono dopochè sia contratto il prestito, affinchè non ne scapiti il credito dello Stato. E frattanto, dirò io pure con Gian Battista Say, e frattanto i molti sono sempre sacrificati ai pochi!

La questione vuòsi considerare sotto un doppio rispetto, nel rispetto cioè morale, ossia della giustizia, e nel rispetto della convenienza, ossia della politica.

Ora nel primo dei posti riguardi parmi evidentissima l'ingiustizia della esenzione considerata in sè stessa. Come? Paga il miserabile al quale talvolta nella sua disperazione quattro assi vale anima e corpo; pagano, tranne gli asili infantili, gli istituti di beneficenza filantropica, e, che più è, istituti di vera carità cristiana; pagano i comuni già sopraggravati di imposte; pagano o almeno si vuole che paghino i figli nell'atto che raccolgono la luttuosa eredità dei padri, e noi vorremmo immuni soltanto coloro che nuotano nell'abbondanza, circondati da tutte le delizie della vita!

Perdonatemi. Io detesto quanto altri l'imposta progressiva, quantunque io veggia essere stato in uso presso uno dei popoli più civili; dirò anzi presso il popolo più civile della terra, il popolo d'Atene; ma il nostro sistema finanziario, concedetemi la frase, sa un non so che di disumano: le nostre imposte sono sempre progressive soltanto a danno del povero. A che dunque, o signori, ci vale lo Statuto? lo Statuto il quale prescrive che ciascheduno paghi in proporzione de' suoi averi!

Io non spendo più parole sopra questa prima parte della questione. Vi hanno verità che per essere assentite, basta lo enunziarle. E questa è siffatta. Essa appartiene, meglio che al ragionamento, al dominio della intuizione; essa è scolpita profondamente nella coscienza di tutti noi!

Non vi ha dunque schermo che valga se non se la legalità e la convenienza politica. Ed ecco infatti, ci dicono: pensate, badate alla fede delle promesse. Signori, le promesse degli Stati sono esse o esser possono durature e perpetue come gli Stati stessi? o non sono ognora tacitamente subordinate ai riguardi dovuti ad un ordine superiore di cose?

Se date tutta la distesa a quel principio, dite come con universale soddisfazione abbiano perduti i loro privilegi il clero e la nobiltà, la milizia armata e la togata?

Ma soprattutto ditemi come possa essersi fatto che le provincie, a cagion d'esempio, dell'Ossola e della Sesia paghino oggi il diritto del bollo, la cui esenzione avevano comperata a peso d'argento?

Una voce a sinistra. Bene!

SIOTTO-PINTOR. Ancora ci dicono: scapiterà il credito pubblico.

Risponderò. I creditori dello Stato non paventano l'imposta, purchè sia modica e ragionevole: essi paventano lo squilibrio delle finanze, la necessità di contrarre nuovi prestiti, che è sempre prossima foriera del fallimento.

Poco cale ai creditori dello Stato che ritraggono dai loro capitali il 4 e 5/4 anzichè il 3 per cento purchè siano ben

certi che tornato l'equilibrio nelle nostre finanze, saranno esattamente pagati alla scadenza.

In sostanza, o signori, si tratta di vedere se all'aristocrazia del patriziato e della feudalità vogliamo sostituire un'altra aristocrazia, quella del capitale.

L'economia politica ha un grande problema a risolvere, problema che forse tramanderemo ai venturi, la retta distribuzione dei prodotti del lavoro ossia delle ricchezze.

Studiamoci di preparare questa grande ed ultima rivoluzione dell'umanità coll'introdurre una retta ripartizione dei tributi.

Signori! Guardiamo l'Europa.

Noi avemmo, è vero, i capitali per mantenere la nostra autonomia nazionale, le nostre libere istituzioni. Ma io penso sia tristissima facilità quella di contrarre debiti. E più non dico; bene intenderà la Camera ciò che dir vorrei.

Adducono da ultimo l'esempio delle altre nazioni. Signori, e così presto dimentichiamo noi la conversione delle rendite nell'Inghilterra e nella Francia, nella Spagna e nell'America?

Io già non dico questo perchè sia imitabile l'esempio; io affermo soltanto che più forte dell'autorità dell'esempio è l'autorità della ragione.

Ed è appunto a quest'ultima che cedeva la Commissione allorchè, mi si permetta la parola, si lasciò trarre in una contraddizione. Imperocchè dopo d'aver mantenuta l'esenzione delle tasse ai crediti verso lo Stato, e poi d'aver in tesi generale ammesso il principio della riduzione delle passività, non tiene poi conto della passività allorquando consti che il contribuente può liberare i suoi impegni colle rendite ch'egli abbia sopra il debito pubblico. Dica che vuole la Commissione, ma ciò è un far concorrere indirettamente le rendite sopra lo Stato al pagamento di questa imposta novella.

Dico infine che per quanto si voglia far credere che l'imposta di che si tratta cade sulla rendita, io sono d'avviso che essa intacca i capitali. La rendita non è se non se la norma per stabilire con maggior certezza la quota a pagarsi. Ma in verità l'imposta gravita sul capitale.

Essa infatti tiene luogo della tassa universale sopra le successioni, la quale poi non è altro se non se una lenta e graduale confisca di una piccola parte della proprietà, ossia del capitale; ora, io dico, che ha egli promesso lo Stato ai suoi creditori? L'immunità delle tasse cadenti sopra la rendita.

Se dunque le ragioni per me addotte non valessero per tutte le altre leggi di finanza, varrebbero certamente per quest'una.

Signori, pensiamo seriamente che noi versiamo in uno stato anormale di finanze; pensiamo che alle sciagure comuni si dee dare ristoro coi sacrifici comuni; pensiamo che raramente o non mai la legalità e la convenienza politica hanno scusata l'ingiustizia; pensiamo e decidiamo. In quanto a me, discendo assai di buon grado nella sentenza degli onorevoli preopinanti per la cassazione dell'alinea di questo articolo primo.

ARNULFO, commissario regio. Gli onorevoli preopinanti sostengono che, ammettendo l'alinea di cui è questione, non si soddisfa al doppio scopo che il Governo si è proposto nel sottoporre al Parlamento la legge che ci occupa, non si soddisfa cioè ai bisogni dell'erario e non si provvede all'eguaglianza dei tributi; ma gli onorevoli preopinanti prevedero qual era la risposta che loro si poteva fare a questo proposito.

Non v'ha dubbio che se non vi fossero ostacoli a che le rendite del debito pubblico fossero imposte, si avrebbe

per l'erario maggior profitto, e vi sarebbe nella ripartizione di questa tassa maggior eguaglianza. Ciò non si può discoscere, ed io nol discosco.

Qual'è il motivo pel quale il Governo s'astiene dall'assoggettare le rendite del debito pubblico alle imposte, vale a dire, che determina l'eccezione al loro riguardo fatta in questa legge? La legge, e la convenienza dello Stato. Dico la legge, poichè quantunque noi viviamo sotto un Governo costituzionale, non abbiamo minori obblighi di adempiere alla data fede, di mantenere le promesse, e soprattutto quelle promesse le quali si possono dire tradotte in un vero contratto; ed io dico che fra lo Stato ed i possessori, od a meglio dire, fra lo Stato e gli acquirenti delle cedole interviene un vero contratto tutt'altro che, dopo l'emaneazione dell'editto del 1819 si fece smercio, si fece acquisto di queste cedole; poichè le basi sotto l'osservanza delle quali si offriva dal Governo la vendita sono contenute nella legge del 1819, e coloro che le acquistaron, le acquistaron colla certezza che non sarebbero mai state gravate di imposta.

Ciò stante, risponderò all'onorevole deputato Siotto-Pintor, che le promesse degli Stati debbono sempre osservarsi, ma che le promesse tradotte in contratto non ponno a conto alcuno essere discoscute, e quanto alle rendite del debito pubblico, siccome abbiamo un vero contratto, così dobbiamo rigorosamente osservarlo.

MELLANA. Domando la parola.

ARNULFO, commissario regio. È d'uopo tuttavia, per meglio apprezzare l'importanza della legge, ricorrere ai termini della medesima, non solo nell'articolo quarto, ma ben anche nell'articolo 75. L'articolo quarto è così concepito:

« Le dette rendite saranno esenti da ogni legge di ubena, ritenzione, confisca ed imposizione, sì in tempo di pace che di guerra, ed il pagamento non sarà mai ritardato per qualunque causa, anche di pubblica utilità, o necessità dello Stato e della Corona. »

L'articolo 75 così si esprime:

« Tutto ciò che è disposto nel presente editto, specialmente in quelle parti che sono direttamente favorevoli ai creditori dello Stato, dovrà riguardarsi comè fermo, stabile ed immutabilmente ordinato e da noi garantito in nome dei successori nostri, salvo in ciò che il vantaggio stesso evidente dei creditori, sull'istanza dell'amministrazione del debito pubblico, necessitasse nelle circostanze dei tempi di cangiare per maggior sicurezza a tutela dei loro interessi. »

Vi ha qui un affidamento a coloro che s'invitarono a rendersi acquirenti di rendite del debito pubblico, che io non saprei immaginare come si potesse dare più ampio, più assoluto.

Si volle che per qualunque titolo, e per qualunque bisogno dello Stato mai la rendita potesse venire intaccata; si volle che ogni atto ulteriore del Governo potesse ridondare in vantaggio dei creditori, in maggiore loro utile, ma mai in loro detrimento. Dopo questa clausola così chiara e positiva, dopo la costante di lei osservanza per parte del Governo, il quale fin qui si astenne dall'imporre delle tasse, ma sempre in ogni legge dichiarò in modo esplicito l'esenzione, chiederò come potesse il Governo mancare ai suoi precedenti, mancare a quella data fede che si rileva dai testi di legge or ora citati, e venir proponendo un'imposta qualunque nella presente legge.

Si dice che questa non è un'imposta diretta sul debito pubblico, e per conseguenza non se ne debbe tener conto; vale a dire non sia contemplata nella guarentigia d'esenzione

da ogni tributo di cui nella legge si parla. Ma, signori, non facciamo questioni di parole; il significato della legge è abbastanza ampio da escludere ogni genere d'imposta sia diretta sia indiretta.

Si soggiunse dagli oppositori che nella legge surriferita si è permessa l'esenzione della rendita, non del capitale, e che vuolsi colpire colla presente legge il capitale. Ciò non istà, in quanto che la legge, giusta l'articolo primo già votato, colpisce la rendita e non il capitale. Ma anche qui è questione di parole; poichè ognuno sa che l'effetto dell'imposta si riscuote egualmente o sulla rendita o sul capitale, giacchè niuno ignora che il capitale è in massima generale in relazione colla rendita, e viceversa, e che un'imposta concorre a diminuire il prezzo di vendita, il valore delle cose su cui cade, sia capitale o rendita.

Ciò stante, parmi che il Governo sia giustificato se intende di mantenere la data fede colla proposizione di cui ora ci occupiamo.

Ma l'onorevole deputato Chiarle dice, se si accetta questa legge, che mantenga l'esenzione proposta per le rendite del debito pubblico, avranno i corpi morali un facile mezzo per eludere la legge.

Io dirò in primo luogo che la legge deve prendere le cose come sono, e lasciare quindi le conseguenze al tempo, poichè difficilmente sono tutte prevedibili, ma dirò di più, che se ciò accade, noi otteniamo precisamente l'effetto opposto di quel che l'onorevole deputato teme, otterremo che l'erario consegua quei diritti che si vogliono percepire mediante questa legge.

Sia pur vero che tutti gli enti morali che sono colpiti da questa tassa convertano (se pure è possibile il supporlo) gli stabili in altrettante rendite del debito pubblico; in tal caso noi avremo procurato il maggior possibile vantaggio allo Stato, perchè allora gli stabili essendo richiamati alle mani dei privati, alla circolazione della quale erano sottratti, l'erario conseguirà il diritto d'insinuazione, ed, a suo tempo, il diritto di successione; avremo allora ottenuto l'effetto migliore possibile, perchè non più con una tassa ragguagliata in modo approssimativo il Governo verrà a conseguire le relative imposte delle manimorte, ma con una tassa ragguagliata a tutto il prodotto che danno gli altri cittadini dello Stato, e sarà questo il miglior risultato di questa medesima legge. In una parola, i beni sono ora posti quasi assolutamente fuori del commercio, e mai si trasmettono per eredità, ragione per cui si vogliono sottoporre a tassa colla presente legge; se si verifica il timore manifestato dall'onorevole Chiarle, i beni ritorneranno in commercio, si trasmetteranno fra vivi e per eredità, e si pagheranno dai cittadini le imposte che si pagano per gli altri stabili che già possiedono.

L'onorevole deputato Chiarle istituisce anche un altro calcolo per dimostrare che vi ha convenienza d'imporre una tassa sulle rendite del debito pubblico, e così ragiona: se attualmente si fa da un corpo morale un acquisto di 200 mila lire in beni stabili, avrà un prodotto di 7 mila, ossia di 6650, detratta la tassa; se convertirà 200 mila lire in cedole, avrà 12 mila lire d'entrata; quindi differenza di reddito quasi doppia, con un medesimo capitale; quindi necessità, giustizia d'imporre il debito pubblico. Ma l'onorevole deputato Chiarle deve avvertire che, quando molti saranno i concorrenti all'acquisto di cedole, probabilmente le medesime non saranno più al valore attuale dell'84 o dell'85 per 100; la concorrenza le farà aumentare, come le fece aumentare in altri tempi in cui salirono al 115 e persino al 120, ed allora la differenza di rendita da esso rilevata scomparirà compiuta-

mente, ferme solo le diversità che esistono fra il prodotto degli immobili e quelli dei crediti. Concorrono, è vero, anche altre circostanze perchè le cedole salgano di prezzo, ma non sarà meno vero che la circostanza più efficace è quella della molteplicità degli acquirenti.

Checchè ne sia perciò in proposito, o si acquistino stabili, oppure si acquistino maggiori cedole, il risultato non sarà per essere di pregiudicio al Governo.

L'onorevole Siotto-Pintor venne dicendo che questa tassa colpisce più il povero che il ricco. Io premetterò che, in fatto di tasse, non è ammissibile distinzione di possessori dell'oggetto tassato. Io non so se le rendite saranno più numerose nelle mani dei poveri (voglio dire relativamente ai poveri, poichè in questo senso credo che abbia inteso di accennarli), o dei ricchi. Quando si parla di tassa, essa deve colpire la cosa in qualunque mano essa si trovi.

Non credo che nè il Governo nè la Camera vogliano essere i distributori delle ricchezze fra i cittadini o spostarle, la ricchezza si deve distribuire da sè. Sostiene pure l'onorevole Siotto-Pintor che gli Stati non sono più che tanto vincolati dalle loro leggi, e l'onorevole deputato Chiarle accenna ad una legge del Parlamento francese del 1790, dalla quale si desume che allora si volle il debito pubblico assoggettare a tributi. Io non entrerò in questi particolari, solo mi limito a rispondere: è a vedere se gli Stati facciano bene a mancare alle promesse, se la Francia abbia bene operato nel caso indicato. Il fatto che si accennò è vero, ma che abbia poi fatto bene io ne dubito grandemente. L'aver mancato alla fede pubblica ed imposto delle tasse arbitrarie condusse laddove ognuno sa. Vediamo ora se lo Stato nostro abbia la convenienza di quotare il debito pubblico d'una imposta qualunque direttamente od indirettamente; quale sarà il credito che acquisterà il Governo sardo, massime nei paesi esteri; quale sarà la voce che correrà alla borsa relativamente al debito pubblico piemontese? Abbenchè l'imposta fosse minima, fosse di poca importanza, grave sarà il pregiudicio che ne deriverà. Non si mancherà certamente di dire: col Governo piemontese non si può contrattare con sicurezza, poichè in opposizione ad una legge esplicita e costantemente osservata, egli ha imposto una tassa sul debito dello Stato, quindi col medesimo non si deve contrattare; meglio è far contratto di cedole di altri Governi.

Questa tassa poi, o si consideri diretta o indiretta, produrrebbe bensì qualche somma all'erario, ma lo Stato perderebbe una somma grandemente maggiore. Ritengasi che, quando quella voce corresse soltanto nello Stato, produrrebbe nei cittadini un effetto meno sensibile, poichè sono nel caso di giudicare della poca importanza della tassa e delle circostanze dell'erario, e possono forse essere rassegnati al relativo sacrificio, ma gli esteri non essendo tuttavia ben informati delle conseguenze dell'imposta, screditerebbero le rendite del Piemonte, ed il Piemonte verrebbe a perdere considerevolmente, massime poi in occasione di nuovi prestiti che fosse per chiedere.

Nella specialità del caso poi, trattandosi della tassa delle manimorte, qualora non si ammettesse l'eccezione di cui in quest'alinea, ne deriverebbe un'ingiustizia. Di fatti è tuttora vigente la legge del 1821 sulle successioni; in quella legge è chiaramente dichiarato che le rendite sul debito pubblico non sono soggette a tassa; ora la conseguenza sarebbe che i cittadini possessori di rendite del debito pubblico non pagherebbero per essa imposta, e che le opere pie la pagherebbero; vi sarebbe dunque ineguaglianza a danno di queste ultime.

Ma, mi si dirà, una legge nuova fu proposta sulle successioni e la Commissione ha sottoposte a tassa le rendite sul debito pubblico, cambiando il progetto del Governo in tal parte; ma intanto io dirò, che questa legge non è fatta, e vige tuttavia la prima, e per la stessa ragione per cui si disse alcuni giorni sono che non era necessario il far precedere alla legge ora in discussione quella sulla successione, perchè avevamo la legge del 1821; io alla mia volta dirò, che da questa legge del 1821 devesi prender norma per ora; se poi si riconosce giusto che il Governo mantenga la data fede, sottraendo dall'imposta le rendite del debito pubblico, sarà giuocoforza ammettere in quella delle successioni, quando verrà in discussione, la medesima disposizione che vige in presente; il che fece il Governo nel suo progetto. Siccome poi mi pare dimostrato che debba il Governo ad ogni costo ed anche con sacrifici mantenere la data fede, al riguardo del debito pubblico, io prego la Camera a voler ammettere l'alinea del primo articolo di cui si tratta.

MELLANA. Io comincerò dal fare un'osservazione all'onorevole commissario del Governo, il quale insiste nel voler mantenere questa eccezione, perchè la dice un legale effetto di un contratto seguito tra coloro che hanno dato denaro allo Stato, e lo Stato medesimo, per la ragione che i posteriori debiti dello Stato essendosi uniformati al disposto dell'editto del 1819, tutti devono correre la medesima sorte. Ma la prova più evidente che noi abbiamo, che questa eccezione che si vuol stabilire non è una legale conseguenza di quel contratto, si è appunto l'aver il Governo proposto, e l'insistere tuttora perchè questa eccezione sia espressa nella legge. Io domando: se questa eccezione fosse una legittima conseguenza di una contrattazione, perchè volerla esprimere per legge? Non è forse ai magistrati che si appartiene di conoscere delle conseguenze e degli effetti delle contrattazioni?

Il proporre tale eccezione proviene da che il Governo è convinto (poichè, se fosse altrimenti, sarebbe stata una proposizione inutile), che non è conseguenza di quel contratto l'eccezione che vorrebbe farci sancire. Infatti nell'articolo più volte citato non s'incontrano espressioni valevoli a dedurre un tale privilegio che ci si vorrebbe stabilire a beneficio dei creditori dello Stato.

Passando poi a parlare del favore che si pretende di dare al credito dello Stato, io richiamo un momento l'attenzione della Camera su quanto avvenne ai giorni nostri.

Nel 1846 e 1847 le nostre cedole valevano da 120 a 125 lire; il nostro Governo ha mantenuto con ogni scrupolo la fede del contratto stipulato, come si dice, nel 1819, eppure le abbiamo vedute discendere così in basso. (*Mormorio*).

Dimando ai signori interruttori se non si possa dire che siano discese in basso quando dal 120 sono discese al 60, cioè alla metà. Se le volete ancora più basse, non resta che l'esempio della Penisola iberica.

Io dico che in quell'epoca, per quanto il Piemonte avesse mantenuto sempre la sua fede anche a fronte di gravi avvenimenti, non ha trovato credito all'estero, non ha trovato chi lo abbia voluto sovvenire nei suoi bisogni per opera generosa e santa.

Io domando adunque in cosa consiste tutto questo favore che si vuol dar al credito dello Stato. Per la giustizia, io vi sarei; ma voler oltrepassare i limiti della giustizia per questo favore io non divido questa opinione, perchè nei tempi normali giovano agli speculatori e non allo Stato; inutili poi sono nei tempi difficili, perchè alla Banca sono stranieri i sensi di libertà e di nazionalità. Quanto più avrete arricchiti gli speculatori in tempi normali, tanto meno vi soccorreranno

nei tempi difficili, perchè già a loro profitto avremo esaurite le nostre risorse.

Aggiungo di più, dato questo straordinario favore al credito nostro, ne avverrà che se in tempi normali saremo in posizione di ritirare dal corso alcune cedole, dovendole pagare ad un tanto di più, nelle eventualità di guerra dovremo alienarle con grave perdita: è una storia recente che non dovremmo averla già dimenticata.

D'altronde poi, io non divido l'opinione di coloro che vorrebbero che le opere pie possedessero una gran parte di queste cedole; conosco anch'io che se noi ammortizziamo molte di queste cedole facendole entrare nelle casse delle manimorte, noi facciamo un gran beneficio a quei banchieri o particolari che avranno le rimanenti, perchè una volta che una quantità si trova negli scrigni delle manimorte, quelle che saranno ancora in commercio acquisteranno un gran valore. Ma io non so se questo sia nell'interesse della gran massa dei cittadini; d'altra parte poi vi ha un pericolo che noi dobbiamo evitare. Sebbene io sia persuaso che il credito in Europa sia rafforzato su stabili basi, e che non vi sia più a temere dai creditori, qualunque siano le rivoluzioni che avvengano, o qualunque sia il principio che trionfi (meno l'assolutismo), ma qualunque sia l'opinione liberale che trionfi, certo il credito non soffrirà lunga scossa o detrimento.

Ma nullameno, nessuno può togliere che vi succedano delle eventualità che momentaneamente interrompano il regolare pagamento degli interessi; voglio supporre una sola, cioè quella di un'invasione straniera che ci ponga nella posizione per un anno o due di non poter pagare gli interessi; allora, io dico, le opere pie continueranno i loro soccorsi indispensabili ai poveri?

In prova addurrò l'esempio recente di Venezia. Venezia quando stette eroicamente contro l'Austria, si trovò in estremo bisogno, eppure dovè togliere una parte a quanto le abbisognava per la difesa onde sovvenire agli istituti di beneficenza, i quali, avendo i loro fondi impiegati sopra cedole di quella monarchia contro la quale Venezia pugnava, si trovarono ad un tratto privi dei loro redditi. Tutti sanno che l'Austria pose e pone ogni studio per obbligare i corpi morali del Lombardo-Veneto ad impiegare i loro capitali su cedole della monarchia. Ma l'austriaca è dominazione straniera, e certo poco si cura di qualsiasi doloroso evento delle opere pie italiane, massime ove dovesse ripassare le Alpi.

Noi che siamo un Governo italiano, ed il solo un po' liberale, dobbiamo evitare tali danni, e quindi dobbiamo astenerci dall'indurre con ordinamenti legislativi le opere di beneficenza ad impiegare la maggior parte dei loro capitali in cedole, onde non cadere nella probabilità di dovere un giorno fallire alla loro missione.

Per queste ragioni io non credo utile allo Stato di oltrepassare i limiti della giustizia, per discendere in quelli dei privilegi, onde favorire queste cedole oltre l'onesto. Nel caso concreto di cui ci occupiamo, credo non possa trovarsi veruna scusa ad un procedere siffatto.

Io non porterò qui la questione sul terreno su cui la volle portare l'onorevole Siotto-Pintor, perchè la trovo inopportuna e pericolosa, inquantochè potrebbe dividere forse le opinioni della Camera; io desidero che rimanga puramente sul terreno in cui è. Sul terreno in cui si trova possono tutti convenire senza tema di fallire alla fede e di menomare il favore del quale gode il nostro credito; e ripeto nuovamente che la miglior prova che si può addurre per sostenere che noi non siamo vincolati da nessun contratto a sancire tale eccezione, è quella appunto di vedere che coloro che vorrebbero l'ecce-

zione, desiderano che sia espressa: quindi in me la convinzione che essi non sono persuasi della tesi che sostengono, perchè allora non avrebbero avuto d'uopo di esprimerla nella legge.

Io insisto quindi per ragione di utilità generale dello Stato, per ragione di giustizia e per le circostanze particolari delle opere pie, nel pregare la Camera a voler sopprimere il secondo alinea di questo articolo.

DI REVEL. Signori, io non dissimulerò che sono entrato in questa Camera senza avere ancora un'opinione ben formata relativamente alla questione di cui si tratta; ma dichiaro che la discussione mi ha illuminato, ed ha determinato il voto che esprimerò con tutta la franchezza di cui soglio usare.

In primo luogo risponderò all'onorevole deputato che propose la soppressione dell'alinea in questione, il quale afferma che la disposizione della legge del 1819, per cui le rendite sono dichiarate esenti dall'imposta, non si riferisce alle rendite perpetue, ma solo alle redimibili.

Esso, nel percorrere il titolo 3 di tal legge, in cui si tratta della costituzione delle rendite redimibili e dell'assegnazione dei fondi, vide che nel primo alinea dell'articolo 4 è detto: *Le dette rendite saranno esenti da ogni, ecc.*; ne inferisce quindi che tal disposizione è riferibile unicamente alle rendite redimibili e non alle perpetue.

Io però l'invito a considerare la prima parte di detto articolo, imperocchè da esso agevolmente potrà scorgere il contrario di quanto esso ha asserito.

La prima parte di tale articolo è così concepita: *Il debito composto, ecc.*

Io credo che facendo seguire a questo articolo l'alinea citato dall'onorevole preopinante, nel quale le rendite si dichiararono esenti da imposte, non vi rimanga alcun dubbio che esso si riferisca non solo alle rendite redimibili, ma eziandio alle perpetue, e per conseguenza alle rendite di ogni natura iscritte sul debito pubblico.

L'onorevole commissario del Governo ha già citato un altro articolo in fine dello stesso editto in cui è detto, in termini chiari ed espliciti, che tutti i casi dubbi relativamente alla costituzione del debito pubblico, saranno interpretati in favore dei creditori e non altrimenti.

Io soggiungo che questa legge non è solo una legge dell'assolutismo, ma che è anche una legge del Governo rappresentativo, poichè noi abbiamo già votato parecchie leggi per autorizzare il Governo a contrarre prestiti, ed abbiamo assicurate le corrispondenti rendite o cedole colle stesse guarentigie attribuite alle precedenti già iscritte, riferendoci interamente alla stessa legge del 1819, della quale abbiamo testè parlato.

Non è questa dunque soltanto una promessa dell'assolutismo, ma è pure una promessa del Governo parlamentare. Ma vi ha qualche cosa di più: si è detto che il voler esonerare queste rendite dal pagamento di una tassa, in certi dati casi sarebbe contrario allo Statuto.

Di questo Statuto se ne parla spesso, ma talvolta non si legge forse a fondo per vedere se sia stato bene interpretato. Io lo Statuto l'ho qui sotto gli occhi, e leggo all'articolo 31: « Il debito pubblico è guarentito; ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile. »

Ora io domando se non vi sia impegno dello Stato verso i suoi creditori, di non gravare cioè queste rendite.

In quanto a me il dico chiaro: è questa la ragione principale che mi muove a rigettare assolutamente ogni proposta che possa venire ad infirmare in qualche cosa le franchigie e garanzie che furono promesse pel debito pubblico.

Dirò che la legge che è in discussione non colpisce i capitali, ma bensì il reddito procedente dai capitali medesimi; l'articolo in discussione stabilisce che « I corpi morali manimorte pagheranno un'annua tassa corrispondente ad una parte aliquota del reddito che ritraggono dai beni stabili e capitali. » Quindi io domando se una rendita non si possa dire realmente un reddito, e se nel colpire il reddito non si colpisca effettivamente la rendita stessa.

Tutti sappiamo che la rendita, a differenza del capitale, non varia, ed è sempre la stessa; è dunque su questa che necessariamente si verrebbe ad imporre il diritto.

Ora, quando dico impongo il reddito, io impongo realmente la rendita, e quando impongo la rendita del debito pubblico appartenente alle opere pie, io dico che si viola in modo assoluto, in modo esplicito, il principio stabilito nella legge costitutiva del debito pubblico, il principio così solennemente proclamato dallo Statuto.

Ciò premesso io non m'innoltrerò maggiormente nella discussione: dirò che dal mio canto approvo pienamente il principio di procurare che le opere pie diano la preferenza ad acquisti di cedole del debito pubblico, piuttosto che conservare proprietà stabili, perchè l'amministrazione di quelle è molto semplice, e perchè vi sarebbe in ciò un interesse grande per lo Stato, inquantochè si verrebbe in questo modo ad immobilizzare, per così dire, una parte di queste rendite, e quando una parte di queste rendite sarà immobilizzata, quando ve ne sarà una minore quantità in commercio, il loro prezzo allora si alzerà e con esso il credito dello Stato.

Del resto, lo ripeto, non è della condizione individuale dei creditori dello Stato ch'io mi preoccupo, ma bensì del credito dello Stato, e me ne preoccupo nel momento in cui è ancora in corso l'ultimo dei prestiti che abbiamo votato; io me ne preoccupo inoltre perchè credo che non abbiamo pur troppo ancora esaurito questo mezzo di rifornire le nostre finanze; conseguentemente dichiaro che, sebbene entrato in quest'aula col pensiero di non avversare la tassa delle rendite che cadono nelle successioni, a norma del progetto che, già riferito, sta per essere discusso, pure vedendo che nell'applicazione di questo principio per riguardo delle opere pie si viene a colpire direttamente la rendita, io mi vi oppongo, perchè credo che non solo ciò non è nè giusto nè politico, ma ancora più perchè non è costituzionale. (*Segni d'approvazione*)

AVIGDOR. Messieurs, je n'avais pas l'intention de prendre la parole dans ces débats; mais je n'ai pu résister au désir de tâcher d'éclairer la question qui me semble être destinée à revenir souvent au milieu des discussions du Parlement, et qu'il faut éloigner ou, tout au moins, chercher d'y trouver une solution.

C'est encore pour moi un plaisir bien rare, et que j'apprécie, de me trouver en conformité d'opinion avec le très-honorable comte de Revel. En principe, je ne connais pas d'impôt plus juste, plus vrai, plus équitable, plus rationnel que celui sur la rente. Il n'en est aucun qu'on prélève avec plus d'aisance et de facilité, et qui exige moins d'employés pour en opérer la rentrée. Il est donc hors de doute que, si nous pouvions établir un impôt sur la rente, il faudrait que nous l'admissions tout aussitôt, et pour moi, je le ferais avec un grand plaisir.

Mais il y a une objection: c'est que l'on a fait des contrats avec les maisons qui sont venues au secours du Gouvernement dans des moments où il se trouvait embarrassé. Les clauses du contrat sont inviolables; elles ne peuvent en aucune manière être abrogées par une loi du Parlement; car

il est bien sûr que, lorsque les maisons ont fait leur contrat avec le Gouvernement, lorsqu'elles ont prêté l'argent qui leur était demandé, elles ont fait toutes les réserves à cet égard. Si aujourd'hui nous venions leur dire que nous voulons imposer la rente du capital qu'elles nous ont prêté, nous n'aurions, pour arriver à ce but, qu'un seul moyen; ce serait celui de leur dire: si vous ne voulez pas accepter cet impôt sur la rente, nous vous remboursons le capital. Aussi longtemps que nous ne pourrions pas opérer le remboursement, nous n'avons pas le droit d'imposer la rente. En agir autrement, ce serait une injustice et une iniquité que nous ne devons pas plus commettre à l'égard de ceux qui sont dans une position heureuse, qu'envers ceux qui sont moins favorisés de la fortune. Il n'y a pas deux poids et deux mesures en fait de justice et de droit.

Si aujourd'hui vous venez dire qu'on doit s'y soumettre, on vous répondra: remboursez-moi; et ensuite frappez les rentes de 1, 1 1/2 pour cent.

Admettre un autre moyen est fort difficile. Cependant, il y en a un que je vous propose, mais qui pèserait spécialement sur vous: faites une loi par laquelle vous décrétiez que tous les nationaux porteurs de rentes doivent payer une taxe sur leurs rentes de 1/2 ou 1 pour cent comme vous voudrez; alors vous ferez une loi pour vous, pour votre pays, et vous en avez le droit. Mais vous n'avez pas celui de faire une loi pour les étrangers qui se sont confiés à votre honnêteté. (*Interruption*)

Messieurs, j'entends des interruptions; mais je désirerais connaître les objections qu'on voudrait m'opposer à ce sujet.

Si vous faites des lois, c'est bien naturel qu'elles regardent votre pays seul. Vous ne pouvez pas obliger les étrangers à s'y soumettre.

Permettez-moi de vous faire observer qu'en Angleterre il y a l'*income-tax*: c'est une taxe sur le revenu. Tous les sujets anglais qui ont des fonds étrangers sont obligés de payer un intérêt sur ces rentes, qu'elles soient hollandaises, prémonaises ou autrichiennes, enfin de quelque pays qu'elles soient, elles sont imposées; mais ceci est un impôt, comme le dit le mot, sur les revenus; c'est-à-dire, que, si un homme a cent mille francs de rente, il est obligé de payer une taxe de 1/2 pour cent sur l'ensemble de ce revenu.

Je vous répéterai donc: si vous avez envie d'imposer les rentes, imposez celles que vous possédez; vous, citoyens sardes, vous en êtes parfaitement les maîtres, et par contre, vous ne l'êtes pas de déchirer une clause stipulée par les contractants, approuvée par vous.

Je crois que ma proposition n'est pas aussi étrange qu'on semble le penser. Elle est simple: taxez les rentes. Vous ne pouvez le faire que pour celles dont vous êtes vous-mêmes porteurs. Vous n'avez nullement le droit de condamner les étrangers qui vous ont prêté leur argent, se confiant sur votre bonne foi, à sacrifier une partie de leurs revenus, si vous n'êtes en état de leur dire en même temps, qu'en refusant cette diminution, vous êtes prêts à opérer l'immédiat remboursement du capital qu'ils vous ont prêté.

La comparaison qu'on est allé chercher en Angleterre n'est pas admissible ici. En Angleterre, je l'ai déjà dit, il s'agit du revenu possédé par un particulier, et non d'une seule espèce de revenu, comme on veut l'entendre dans ce moment.

Je pourrais difficilement poser la question autrement; c'est-à-dire, si vous souhaitez imposer ou réduire l'intérêt, offrez en même temps le remboursement.

Parlons donc de ce principe que vous pouvez vous imposer vous-mêmes, et vous en avez le droit; personne ne peut vous

en empêcher. Mais pour ce qui est de la rente en général, pour le moment il n'y a rien à faire, il faut attendre que la prospérité du pays soit telle qu'on puisse offrir le remboursement des rentes.

Si aujourd'hui monsieur le ministre des finances venait dire aux maisons avec lesquelles il a contracté, qu'il veut imposer leurs rentes, elles auraient le droit de dire: nous ne pouvons vous en empêcher; mais comme nous avons encore des paiements à vous faire, nous nous garderons bien de les effectuer.

Je me borne à ces simples observations; si quelques-uns de mes honorables collègues trouvent cette opinion étrange, c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris, ou plutôt parce que je me suis mal expliqué.

Cependant, si vous voulez frapper la rente d'un impôt, vous n'avez pas d'autre moyen que celui que je viens d'indiquer; quant aux étrangers, vous n'avez ni le pouvoir de les obliger à se soumettre à des conditions qui sont en dehors des contrats, et contre lesquelles surtout ils se sont précautionnés. Chaque fois que la rente hausse, c'est de bon augure pour votre crédit; ne vous en effrayez pas; voyez en Angleterre les consolidés sont à 97, croyez vous qu'il y ait dans ce pays un seul rentier qui soit peiné de ne recevoir que 2 1/3 pour cent pour 97? Non il est plus juste de supposer qu'il en est charmé.

Je me résume sans entrer dans le mérite de la question. Les observations que je soumetts à la Chambre n'ont pour but que d'éclairer cette question, si c'est possible.

J'ai aussi entendu dire que tout l'argent se portera vers la rente, et qu'on abandonnera les propriétés; il est vrai que ces observations ont peut-être quelque fondement, et il est plus vrai encore que, lorsqu'on peut avoir pour 85,000 francs de capital une rente de cinq mille francs, on est peu disposé à garder une propriété qui coûte peut-être 100,000 francs et qui ne rend que 5000 francs de revenus. Mais on doit considérer qu'il y existe aussi un certain sentiment de prudence qui porte vers la propriété, et il est probable que, malgré la différence qui existe entre la rente et la propriété, ce sentiment porte les personnes prudentes ainsi que les corps moraux, les communes, etc., ayant une certaine fortune, à la partager, c'est-à-dire à en mettre une partie dans la rente, et une partie dans les propriétés foncières.

On a l'air de craindre une hausse trop prompte, trop forte dans les rentes; j'ai entendu mentionner le chiffre de 110 et 120; mais si les rentes ne pouvaient jamais arriver jusque-là, nous en jouirons plus que les étrangers. Les porteurs de vos rentes ne recevront jamais que pour 85,000 francs de rente. Qu'il y ait donc 85,000 francs ou que ces 85,000 francs aient une valeur de 120,000 francs, c'est toujours 5000 francs que vous leur donnez, bien que leur capital ait augmenté.

CHARRLE. Risperderò poche parole alle osservazioni poste innanzi da alcuni dei preopinanti. L'onorevole deputato Di Revel sostenne che io caddi in errore quando dissi che l'esenzione contenuta nell'editto del 24 dicembre 1819 non riguarda che le rendite del debito pubblico redimibile. Mi perdoni il signor deputato Di Revel, ma avendo di nuovo sott'occhio quell'editto, io debbo mantenere pienamente le mie dichiarazioni.

Nel titolo 1, articolo 1, si trova la costituzione e divisione del nostro debito pubblico in varie specie.

L'articolo 2 è così concepito:

« Il debito pubblico redimibile è intieramente regolato dal presente editto. »

Quindi nell'alinea si dice:

« I principii relativi al debito perpetuo, alla sua composizione, assegno e pagamento delle annue rendite sono consegnati nel titolo 12 qui appresso. »

Ciò vuol dire che tutte quante le disposizioni che riguardano il debito pubblico perpetuo vogliono essere ricercate nel titolo 12; proseguo, e trovo nell'articolo 4 del titolo 3 che porta per epigrafe queste precise parole:

« Della costituzione del debito redimibile e delle rendite ed assegnazioni dei fondi, » la seguente disposizione:

« Art. 4. Il debito composto, come nel titolo precedente, sarà uniformemente costituito ed iscritto in rendite al 5 per cento del capitale liquidato. Le annualità perpetue fissate anche ad un'altra ragione, saranno iscritte nel preciso loro annuo ammontare, come risulterà dalla liquidazione indipendente dal capitale originario.

« Le dette rendite saranno esenti da ogni legge d'ubena, ritenzione, confisca ed imposizione, sì in tempo di pace che di guerra, ed il pagamento non ne sarà ritardato per qualunque causa, anche di pubblica utilità o necessità dello Stato e della Corona. »

Ora io domando, se quelle parole *dette rendite* possano riferirsi ad altro che alle rendite del debito redimibile di cui parla esclusivamente questo titolo della legge: in tutto il resto dell'editto non vi è una sola parola che si riferisca al debito pubblico perpetuo, nè al vitalizio.

Quindi sono costretto a ripetere al signor Di Revel, che la disposizione è precisamente nei termini in cui aveva avuto l'onore di riferirla da principio alla Camera.

Da ciò la conseguenza è, che quand'anche si voglia essere scrupoloso mantentore della data fede, non si potrebbe applicare l'esenzione se non alla parte del debito pubblico redimibile creata dall'editto del 1819: e dico che non si potrebbe estendere nè al debito pubblico perpetuo, nè alle altre creazioni di debito perchè nelle leggi che vennero dopo non venne mai espressamente promessa veruna esenzione da imposte; le uniche espressioni che si leggano negli editti posteriori sono queste: « Questo nuovo debito godrà delle garantigie portate dall'editto del 4 dicembre 1819... (*Ilarità generale*). »

Ma perdoni la Camera, ma quando si tratta di un diritto eccezionale così grave come è quello dell'esenzione da una imposta, non credo si possa ritenere come sussistente, se non è espressamente dichiarato. E le parole « Il debito godrà delle garantigie conformi a quello creato coll'editto del 1819 » non significano, e non possono estendersi all'esenzione dell'imposta, per la quale era certamente necessaria; secondo le migliori regole d'interpretazione, trattandosi di disposizione eccezionale, era necessaria, ripeto, una espressa dichiarazione.

Dunque la esenzione da imposizione promessa coll'editto del 1819 al solo debito redimibile, non si può intendere estesa alle posteriori creazioni diverse per indole e natura del debito, e nelle quali non avvi espressa dichiarazione o promessa d'esenzione.

Ciò posto, cadrebbe una gran parte delle obiezioni dei miei onorevoli contraddittori: tutti riconoscono il principio di giustizia, dietro il quale sarebbe opportuno di comprendere nel reddito tassabile anche le rendite del debito pubblico; la sola ragione che adducono in contrario consiste appunto negli ostacoli che ravvisavano nella promessa e nella fede solennemente impegnata.

Ora, da quanto ho detto, risulterebbe che la promessa fatta non si riferirebbe che alla porzione del debito redimibile creata coll'editto 4 dicembre 1819; tutto al più po-

trebbe valere per proporre un'eccezione per quella porzione; non però per far comprendere nella esenzione quelle parti del debito pubblico a favore delle quali non avrei espressa e formale promessa risultante da apposita legge.

Aggiungo poi che nessuno mi pare abbia risposto pienamente a quanto già dissi che lo Statuto, stabilendo all'articolo 25 principii di eguaglianza nell'imposta, ha necessariamente derogato alle leggi anteriori che fossero a questo principio contrarie.

Ma si dice: è un contratto bilaterale che seguì tra i creditori dello Stato e lo Stato stesso.

Io vi farò osservare che di questi tali contratti bilaterali già ne vennero altri in discussione alla Camera, e non volle ammetterli; citerò a questo riguardo le provincie d'Orta, Valsesia e dell'Ossola, le quali da oltre un secolo erano esenti dalla imposta del bollo ed insinuazione, in forza di un patto seguito all'epoca dell'unione col nostro Stato; ma quando la discussione si raggiò su questo punto, la Camera si è dichiarata contraria, ed in forza dell'articolo 25 dello Statuto quelle provincie furono realmente comprese nella tassa. Non si trattava forse in quel caso di un contratto bilaterale, non facevano parte del contratto queste esenzioni, non vi era la data fede solennemente impegnata? Non v'era legge apposita che guarentiva l'esecuzione di quel patto?

Se non fu mantenuta in allora l'esenzione, io credo che non si debba mantenere adesso.

Allora, come adesso, non si trattava d'altro che di vedere qual fosse l'estensione che si debba dare all'articolo 25 dello Statuto, e fu allora molto opportunamente osservato che in forza di quell'articolo non si poteva più sostenere verun privilegio.

Misi dice che se si mantiene l'esenzione proposta e nell'alinea dell'articolo primo vi sarà un aumento nelle rendite.

Io l'ammetto, o signori, ma chi pagherà quest'aumento? saranno gli altri contribuenti.

Sapete cosa si farebbe? non si farebbe altro che smungere le borse di tutti gli altri contribuenti per favorire i possessori delle cedole; e, come già avvertiva da principio, essendo possessori delle cedole per la massima parte i grandi capitalisti, si viene per conseguenza immediata e necessaria a colpire più gravemente il povero che il ricco.

L'onorevole deputato Avigdor disse che se si vuole imporre una tassa sulla rendita, bisognerebbe prima offrire ai creditori dello Stato, a quelli che contrattarono col Governo, il rimborso delle somme che hanno dato a prestito; ma io osserverò all'onorevole deputato Avigdor che queste ragioni molto opportunamente troverebbero luogo quando si trattasse di gravare di un'imposta diretta tutte le rendite dello Stato; ma qui nella nostra legge non si tratta di imporre tutte le rendite dello Stato, signori no; si tratta di chiedere ai corpi morali, in quanto possiedono oggetti di rendita, una porzione di tributo corrispondente ed in giusta proporzione de' loro averi per sopperire alle spese dello Stato.

Quindi non è un'imposta diretta che si vuole stabilire su tutte le rendite in genere, ma si vuole solo richiamare dai corpi morali una porzione di tributo che sia in relazione con quanto possiedono.

Dico perciò che tutte le osservazioni fatte dall'onorevole deputato Avigdor potrebbero riferirsi ad un'imposta diretta sulle rendite dello Stato, ma non ad un'imposta nella quale vengono le rendite indirettamente colpite in quanto sono possedute dai cittadini ai quali si è in diritto di chiedere il concorso nelle spese dello Stato, come corrispettivo, direi così, della guarentigia e della tutela che lo Stato loro assicura.

Io credo quindi di dover persistere nel mio emendamento soppressivo, e domando che la Camera voglia accettarlo.

ARNULFO, commissario regio. Ho domandata la parola non per rientrare nella questione, ma soltanto per rispondere ad una osservazione che venne fatta.

L'onorevole deputato Chiarle argomenta dal provvedimento della Camera che estese alle provincie dell'Ossola, della Valsesia ed altre l'imposta sul bollo, e dice: allora la Camera non fu trattenuta dalle circostanze che l'esenzione dal tributo suddetto risultasse acquistata per contratto a titolo oneroso, quindi non deve essere trattenuta in questo caso dall'imporre il debito pubblico, sebbene si voglia considerare seguito il contratto fra il Governo e gli acquirenti delle cedole.

Mi permetta l'onorevole deputato che io gli osservi, che probabilmente la Camera, nel caso che riflette l'Ossola, giudicò che non vi fosse un contratto in ora obbligatorio per lo Stato, sebbene non abbia inteso di pregiudicare ogni ragione di ripetere la somma pagata in corrispettivo dell'esenzione, qualora ne avessero quelle provincie diritto; quindi se sarà dimostrato che quelle provincie abbiano acquistato quel diritto a titolo oneroso, e che il Governo debba considerarsi successore di quello che ricevette quel corrispettivo, avranno forse diritto di farsi risarcire, il che non potrebbero i possessori delle cedole del debito pubblico.

Il motivo principale per cui la Camera non fu trattenuta dall'estendere l'imposta del bollo alle provincie che chiamerò, come allora, privilegiate, fu quello di considerare il Piemonte del 1814 come uno Stato nuovo, e non la continuazione del Governo del 1798, perchè l'occupazione francese aveva costituiti nuovi diritti politici, e quindi lo Stato pervenuto al Re di Sardegna nel 1814 doveva aversi per Stato di nuova creazione, e non per quel medesimo che esisteva prima dell'occupazione francese; ed il re non riprese gli antichi Stati, ma ebbe uno Stato nuovo, libero da ogni precedente antico vincolo distrutto dalla dominazione francese.

Ma vi ha poi una considerazione più particolare, ed è questa; con altre leggi noi abbiamo applicato alle provincie, che diremo privilegiate, la contribuzione sul bollo, fondandoci sull'articolo dello Statuto che prescrive l'eguaglianza delle imposte: Statuto che non ha un articolo che mantenga le esenzioni dei tributi delle provincie di Valsesia ed Ossola, ma che per contro contiene un articolo che guarentisce l'inviolabilità del debito pubblico onde non si può argomentare da quello a questo fatto; applicava allora la Camera l'articolo dello Statuto che prescrive l'eguaglianza delle imposte; applica ora l'articolo medesimo, nonchè quello che guarentisce l'inviolabilità, e quindi l'esenzione delle imposte al debito pubblico.

FARINA PAOLO. Non aggiungerò che brevi parole per combattere quanto fu poc'anzi sostenuto dall'onorevole deputato Chiarle.

Io non so veramente comprendere come egli sostenga che si debba semplicemente riferire all'antico debito redimibile la disposizione della legge che lo dichiara intangibile; imperocchè io scorgo nella legge del 7 settembre 1848 adottata posteriormente all'attivazione dello Statuto, colla quale crearon rendite redimibili, ed alla quale si riferiscono qui tutte le leggi posteriori, io scorgo, dico, le seguenti espressioni:

« Art. 10. Questo nuovo debito godrà di tutte le guarentigie e privilegi, e sarà sottoposto alla stessa amministrazione ed alle medesime regole stabilite dall'editto costitutivo del debito pubblico del 24 dicembre 1819. »

Io non so come si possano rinvenire disposizioni più am-

pie per pareggiare all'antico debito redimibile dello Stato le cedole del nuovo.

Egli è impossibile di non riconoscere che anche questo nuovo debito redimibile, che venne costituito dopo l'attivazione dello Statuto, è pareggiato all'antico, e conseguentemente è compreso nella disposizione dell'articolo 51 dello Statuto che dichiara *inviolabile* ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori.

Nè manco saprei ammettere la distinzione dell'onorevole deputato Avigdor, imperocchè essa sarebbe pure in opposizione col disposto dell'articolo 51 sovraccitato, il quale non distingue tra i creditori dello Stato ed i creditori stranieri; di più, cagionerebbe economicamente un gravissimo inconveniente che sarebbe quello di diminuire il valore delle nostre rendite nel paese e sui mercati dello Stato, e farebbe in modo che andassero fuori paese.

Ora noi abbiamo veduto che le rendite nel nostro paese furono sempre sostenute più che all'estero sotto il rapporto del credito; quindi sarebbe sconveniente il suo suggerimento anche a questo proposito.

L'esempio citato dell'Inghilterra non è adattabile a noi, perchè tutti sanno che quello è un paese eccezionale il quale ha sicurezza e stabilità che nessun altro può presentare, e perchè non può essere aggredito che per mare, e la sua forza marittima superando di gran lunga quella delle altre nazioni, è certo di non mai soggiacere ai pericoli che corrono gli altri paesi.

Per tutti questi motivi io credo sia contrario allo Statuto d'introdurre veruna tassa sovra le rendite; e di più dico che è cosa affatto intempestiva, per tutte le ragioni che vennero già addotte dai precedenti oratori.

PRESIDENTE. Pongo ai voti...

MELLANA. Domando la parola.

Chiederei al signor presidente se, ove fosse respinta la proposta della soppressione di questo alinea, s'intenda adottata la massima quale venne proposta dal Governo, o se sia ancora in tempo a proporre un emendamento. E perchè meglio il signor presidente possa giudicare sulla portata della mia interpellanza, esporrò in brevi parole l'emendamento che è mia intenzione di proporre nel caso venga respinta la proposta soppressione. Nel caso poi dopo quella votazione non potesse aver luogo il mio emendamento, domanderei parlo in votazione prima della soppressione.

L'onorevole signor Di Revel disse che prima di entrare in quest'aula era ancora incerto sul voto da dare, e forse più disposto ad annuire al principio da me sostenuto, ma che dapoi rimase convinto essere non solo illegale, ma perfino incostituzionale la nostra proposta, e che, come tale riguardandola, doveva respingerla. Io dirò a questo riguardo che mi sembra cosa un po' strana che un uomo avveduto come il signor Di Revel abbia aspettato a questo punto a convincersi (e su d'una materia che tanto conosce) che un principio che da prima gli parve d'appoggiare, era perfino incostituzionale... (*Bisbiglio* — Ai voti! ai voti!)

Prego i signori della destra a lasciarmi spiegare la mia proposizione; essa è proposizione nuova, e non si può impedirle colla domanda ai voti!

Siccome tutte le ragioni esposte dal signor Di Revel per provare l'incoerenza e l'incostituzionalità di questo provvedimento furono da lui sviluppate dietro la supposizione che questa imposta cadrebbe colla rendita, e che tale non la crederebbe se cadesse sul capitale, per modo che si è già mostrato propenso a comprendere fra le rendite che debbono pagare diritti di successione anche le cedole che fossero rite-

nute dai particolari, io mi riserverò di proporre che la tassa cui si assoggettano le manimorte venga, in quanto alle cedole dalle medesime possedute, percetta sul capitale e non sulla rendita.

Domanderei di far subito una tale proposta, quando fosse deciso che non potessi riservarmi di farla quando venisse respinta quella soppressione del secondo alinea.

Mi si dirà che ieri fu respinta la proposizione dell'onorevole deputato Polliotti che voleva porre questa tassa sul capitale e non sulla rendita.

Risponderò, che se questa proposta fu respinta, essa fu respinta complessivamente, cioè tendeva ad estendere tal modo di percezione della tassa a tutti i capitali delle manimorte invece delle rendite. Io invece la propongo per le sole cedole, quindi è ristrettiva, quindi il voto sulla proposizione complessa non impedisce di poterne fare una, sebbene consimile pure restrittiva. Proporrò cioè, che per riguardo alle cedole l'imposta non cadrà sulla rendita, ma sul capitale.

Così raggiungeremo quella misura d'equità di cui parlava l'onorevole commissario regio, il quale diceva: avete voluto proporre questa legge prima della legge generale, ed eccone l'inconsequenza. Dovete dunque attenervi all'antica legge del 1821 sulle successioni.

Ma da quanto hanno detto gli onorevoli preopinanti, parmi che essi, quando si presenti quella legge generale, si troveranno consenzienti a far sì che questa legge colpisca anche i ritentori di cedole. Ora, siccome tutti convengono che questa legge ha per iscopo di pareggiare i beni delle manimorte a quelli di tutti gli altri cittadini, io domando che, ammessa questa tassa, essa sia percetta non sulla rendita, ma sul capitale.

Non mi potranno negare che l'onorevole Di Revel, e lo stesso commissario del Governo, abbiano parlato in questa guisa.

Quindi domando, nel caso che fosse respinta la proposta fatta dall'onorevole deputato Chiarle, se io sono ancora in tempo a proporre questa restrizione, perchè se non fossi più in tempo, allora la proporrei adesso.

PRESIDENTE. Io credo veramente che non è a tempo per proporla nè dopo nè prima della votazione (lo dico solo per l'ordine della discussione), per la ragione che, siccome questa sua proposta sarebbe stata una modificazione di quella del signor Polliotti, e siccome la proposta del signor Polliotti non fu adottata, e che invece fu approvato il principio generale portato nella prima parte dell'articolo primo, ne viene per conseguenza che non si può più rivenire sopra la votazione fatta; dovrebbe piuttosto far oggetto di una legge apposita, perchè ora è già deciso il principio colla votazione che ebbe luogo ieri.

In ogni caso poi bisognerebbe che la proponesse adesso, poichè dopo che fosse votato il secondo alinea che stabilisce l'eccezione a favore delle rendite non potrebbe esserne più il caso.

MELLANA. Quanto alla osservazione fatta dall'onorevole presidente, io noterò che, stando alle sue ragioni, il secondo alinea di quest'articolo non potrebbe più essere votato, poichè abbiamo già votato che i capitali delle manimorte saranno soggetti a questa tassa, ed essendo quest'alinea un'eccezione a questo principio non potrebbe più essere votato, o può votarsi il mio emendamento che è pure un'eccezione al voto di ieri.

PRESIDENTE. Quando si vota un articolo non si votano le eccezioni che possono venir dopo.

MELLANA. Allora è un'eccezione alla regola generale che

venne respinta dalla Camera nel voto sulla proposta Polliotti, ed io restringo la mia proposta a questa parte che non è ancora venuta in discussione.

PRESIDENTE. Formoli la proposta, e la porrò ai voti.

MELLANA. Io propongo che la tassa che deve cadere sulle manimorte riguardante le rendite sul debito pubblico dello Stato, sarà percetta sul capitale e non sulla rendita.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta. (È appoggiata.)

Ora porrò prima ai voti...

CHIARLE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Pare che non sia il caso adesso di entrare in questioni personali.

CHIARLE. Intendeva di rispondere brevemente al commissario regio che mi ha male inteso.

PRESIDENTE. Ma questo non è un fatto personale.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo prima ai voti la soppressione proposta dal deputato Chiarle dell'ordine secondo del primo articolo.

(Non è approvata.)

Ora essendo stata appoggiata la proposta del deputato Mellana, la porrò ai voti.

MELLANA. Io chiedo prima di svilupparla.

PRESIDENTE. Quando mi avrà presentato la sua proposta formulata per iscritto, avrà la parola per svilupparla.

(Il deputato Mellana presenta al presidente la sua proposta.)

La proposta del deputato Mellana è la seguente:

« La tassa che cade sui capitali delle rendite del debito pubblico dello Stato sarà percetta sul capitale e non sulla rendita. »

MELLANA. Io voglio far presente alla Camera che fra pochi giorni essa sarà chiamata a votare una legge generale di imposizione sulle successioni, e che la Commissione ha già opinato che le cedole che si troveranno nel patrimonio della cui eredità si tratterà, saranno colpite anch'esse dall'imposta di successione come facienti parte dell'eredità trasmessa.

La legge che votiamo oggi non potrà far sì che sia giusta; ma non si può farla sortire dal suo unico scopo, che è quello di pareggiare con questa tassa i beni ed i capitali posseduti dalle manimorte a quelli di tutti gli altri cittadini.

Ora, domando se dobbiamo già fin d'ora, sancendo questa eccezione, annullare quella disposizione che si presentava nell'altra legge, quando in questa abbiamo già il voto della Commissione, e le parole espresse oggi da tutti gli oratori mi fanno supporre che vi sarebbero favorevoli.

Di più, ripeterò che in quanto alle manimorte vi ha una ragione di più per poter percevere questa imposta sulla rendita, di quello che vi sia per perceverla dagli altri cittadini; e la ragione è questa.

I corpi morali e le manimorte sono considerati come pupilli dello Stato, e godono di quei privilegi che sono dalla legge attribuiti ai pupilli. Ora, giacché si fa sempre la questione che qui è una contrattazione, io domando se questi si possano dire contraenti collo Stato, quando è lo Stato che loro concede di far acquisto delle rendite pubbliche. Questi dunque non sono contraenti, ed invece lo saranno quei cittadini i quali, nel trasmettere la loro eredità, avranno delle cedole. Ora si vede, o signori, che quel principio di contrattazione così portato agli estremi si violerebbe forse laddove si vuole approvarlo, ed invece si accetterebbe qui, ove non vi è circostanza alcuna per ammetterlo.

Si ripetè anche più volte, e non è male a proposito a mio

avviso, che noi potremmo imporre i cittadini e non i forestieri.

Tutti qui noi sappiamo che uno Stato quando vuol portare delle variazioni nel suo debito deve presentarsi con borsa aperta, e quindi per il privilegio che hanno i debitori di pagare mette una nuova condizione che o è accettata, o non la è, e così ciò deve essere per i forestieri come per i nazionali. Ma qui faccio osservare a coloro che parleranno dei forestieri, che appunto questi, se noi facciamo questa esclusione, si trovano in peggior condizione di quello che siano i nazionali.

Oggi ho detto, e lo ripeto, che in Francia e in tutti i paesi dove vi è un diritto di successione e di contrattazione, se un cittadino o una manomorta ritiene delle cedole del Piemonte pagherà per la successione e per la contrattazione. Se noi dunque facciamo questa esclusione, ecco che noi poniamo in condizione inferiore il forestiere e facciamo un privilegio ai nazionali, quale privilegio non deve esistere, e forse potrebbe essere la ragione, se altra non ve ne fosse, come disse l'onorevole Farina, che le cedole dello Stato hanno sempre un maggior valore nel paese che fuori; si sa che vi è discapito nei biglietti, e poi si sa che un'eccezione porta sempre un maggior credito verso il proprio erario che verso i forestieri: ma comunque sia, io dico che quest'eccezione produrrebbe anzi un'ingiustizia verso i forestieri e sarebbe una ragione che le rendite scapitassero fuori dello Stato e non nel paese.

Io insisto quindi perchè sia accettato il mio emendamento, mediante il quale spero di veder convinto lo stesso signor Di Revel.

GIANONE. Siccome l'onorevole deputato Mellana, a sostegno della sua proposta invocò il giudizio della Commissione che ha esaminato la legge riflettente la tassa sulle successioni, così, come membro della medesima, mi credo in dovere di spiegare come sia stato dato dalla Commissione quel voto. La Commissione lo emise nel senso che le rendite del debito pubblico devono comprendersi....

PRESIDENTE. Veramente, parmi che non possa venire qui in discussione il voto d'una Commissione.

Voci. È solo a titolo di schiarimento.

GIANONE. Intendeva appunto di fare osservare come da quel voto della Commissione non si possa trarre argomento per questa legge, poichè il caso veramente è alquanto diverso. Colla tassa sulle successioni trattasi d'imporre la massa ereditaria, ed allora la questione cade sul punto di vedere se una cosa singolare, quando anche per la sua speciale natura non potesse venire gravata d'imposta, possa tuttavia lasciarsi compresa in una università di cose che vi sia soggetta.

In questa legge invece in cui non si è ammesso il principio propugnato dal deputato Polliotti, che cioè si misurasse la tassa sul capitale e non sulla rendita, benchè il signor Gastinelli facesse osservare il pericolo a cui si andava incontro, mi pare che la questione va considerata sotto un differente aspetto.

L'onorevole deputato Chiarle già osservava come la legge di cui si tratta debba tener luogo, per le manimorte, di quella che stabilisce il diritto d'insinuazione e la tassa sulle successioni per le manivive; e come in queste non possa esser luogo ad esenzione in favore delle rendite sul debito pubblico. Io però, sebbene sia convinto e sappia che l'intenzione della legge è questa, temo che dopo il voto dato dalla Camera sul paragrafo dell'articolo già approvato, il confronto e l'argomento non possano più reggere intieramente.

Del resto, quanto alla tassa sulle successioni non saprei

se si potrà difendere legalmente che una tassa che cade sul tutto non possa dirsi cadere sopra ciascuna delle sue parti: il fatto è però che la Commissione incaricata dell'esame di quel progetto che riguarda la tassa sulle successioni si spiegò nel senso di non eccettuare le rendite del debito pubblico dal far parte dell'asse ereditario sostanzialmente per quella ragione.

Dirò ancora che la maggioranza che votò in quel senso, fu alquanto dubbia, perchè tre votarono pel progetto ministeriale, e quattro votarono contro, ma di questi ve ne furono due che portarono il voto del loro ufficio anzichè il voto per loro proprio.

Comunque sia, mi pareva opportuno di far osservare la differenza tra i due casi, perchè se non si può da quello argomentare su questo di cui si tratta, non si abbia poi nemmeno a credere pregiudicata la quistione del voto, qualunque sia per essere, circa la proposta legge.

BELLONO. Domando la parola sulla posizione della questione.

Signori, la Camera ha votato che debbasi mantenere il secondo alinea dell'articolo primo e che così fosse rigettato l'emendamento...

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Non si è voluto escludere qualsiasi emendamento, ma soltanto l'idea di soppressione di questo alinea.

BELLONO. Fu però respinto l'emendamento mercè il quale sarebbesi volute assoggettare le rendite del debito pubblico dello Stato al carico di questa contribuzione. (No! no!)

Le osservazioni che in un senso e nell'altro furono svolte a che si riferivano? Si riferivano e nell'un senso e nell'altro alle cedole dello Stato qui denominate colla solita qualificazione di rendite.

Io credo adunque che il voto emesso sia d'ostacolo a che cada nuovamente in discussione una questione identica, solo perchè le cedole, ossia il titolo del credito sullo Stato, vengano ora accennate con un'altra denominazione in relazione al capitale, e non più in relazione al frutto.

Ad ogni modo poi converrebbe che si dimostrasse esservi condizioni speciali, le quali possono diversificare lo stato della questione, secondo che si considera od il capitale credito o la rendita di esso.

Queste considerazioni speciali io credo che non possano sussistere, e credo che il motivo pel quale fu respinto l'emendamento sia dettato dalla natura intrinseca, dall'indole, dal privilegio, dalla prerogativa che accompagnano questa specie di beni.

Per conseguenza, le considerazioni che vennero applicate alle cedole dello Stato come *rendite*, trovando la loro applicazione alle cedole come *capitali*, io crederei essere di ostacolo il voto emesso dalla Camera, a che si riproduca una nuova discussione, nel senso della nuova proposta Mellana, sopra una questione già decisa.

PRESIDENTE. Non vedo veramente come possa ostare la questione pregiudiziale appoggiata al voto emesso sulla soppressione proposta dal deputato Chiarle; tutt'al più potrebbe riflettere la prima parte dell'articolo, in quanto che ivi si era discusso il principio che la imposta si stabilisse non sulla rendita ma sul capitale. Comunque, per non dar luogo ora a discussioni infruttuose, credo miglior partito porre ai voti l'emendamento proposto dal signor Mellana.

Ora pongo ai voti l'alinea del progetto ministeriale:

« Nel computo di detto reddito non si comprenderanno le rendite del debito pubblico dello Stato. »

(È approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo.

« I corpi morali manimorte, ad eccezione degli asili d'infanzia, pagheranno, a cominciare dal 1° gennaio 1851, un'annua tassa corrispondente ad una parte aliquota del reddito che ritraggono dai beni stabili, dai capitali, da rendite fondiarie o da censi.

« Nel computo di detto reddito non si comprenderanno le rendite sul debito pubblico dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il reddito imponibile degli stabili sarà determinato dal valore locativo, reale o presunto dei medesimi.

« Dal valore locativo delle cose però si dedurrà il quarto, e da quelle degli ospizi il terzo. »

Se niuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(Posto ai voti, è approvato.)

Segue l'articolo 3 che il Ministero propone nei seguenti termini:

« Art. 3. Dal complesso del reddito tassabile di ciaschedun contribuente si dedurranno le annualità e gl'interessi dei debiti che gravitano sul patrimonio, sempre quando risultino accertati in forza di sentenza definitiva od istrumento, od anche in forza di scrittura privata, che abbia acquistata una data certa anteriormente al 1° gennaio di ciascun anno a cui si riferisce l'annuale tassa dovuta a termini dell'articolo 1, quando gli amministratori dell'ente morale ed il creditore, abbiano unitamente firmato un atto notarile in brevetto esente da insinuazione, col quale sia stato dichiarato che il debito continuava a sussistere in tutto od in parte al detto giorno 1° gennaio.

Nel caso di frode gli amministratori ed il creditore saranno tenuti solidariamente al pagamento di una doppia tassa sull'ammontare del debito che fu dedotto per frode, salve le pene stabilite dal Codice penale.

A questa redazione la Commissione sostituirebbe la seguente:

« Art. 3. Dal complesso del reddito tassabile di ciascun contribuente si dedurranno le annualità e gli interessi dei debiti che gravitano sul suo patrimonio, sempre quando risultino accertati in forza di sentenza definitiva od istrumento, e non consti che il contribuente abbia coi proventi di rendite sul debito pubblico o di altri beni non calcolati nel computo del reddito tassabile, il fondo sufficiente per far fronte al pagamento dei medesimi.

« Per lo accertamento della esistenza dei debiti suaccennati gli amministratori dell'ente morale, qualunque sia il titolo della loro amministrazione o possesso, ed il creditore dovranno unitamente firmare un atto notarile in brevetto, esente da insinuazione, nel quale sia dichiarato che il debito continua a sussistere nel giorno 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la tassa.

« Nel caso di frode gli amministratori ed il creditore saranno tenuti solidariamente al pagamento d'una doppia tassa sull'ammontare del debito della parte di debito che fu dedotta per frode, salve le pene stabilite dal Codice penale.

ARNULFO, commissario regio. La Commissione ha introdotte due variazioni essenziali al progetto del Governo.

Colla prima non ammette la deduzione dei debiti risultanti da scrittura privata, aventi data certa, a vece che il Governo ammette questa deduzione nel suo progetto.

Colla seconda vuole che si tenga conto del reddito derivante dalle cedole del debito pubblico e da altri beni, per imputarne il rilevare nei debiti prima di dedurre questo dal patrimonio tassabile.

La legge sulle successioni che ci regge attualmente, am-

mette la deduzione dei debiti risultanti da scritture private che abbiano data certa; condizione questa che toglie ogni pericolo di frode. Per tal ragione io credo che si debba mantenere tale disposizione legislativa; imperocchè se sarà vero che un debito esista, o sia giustificato da atto pubblico o da scrittura privata, v'è pur sempre la stessa ragione per dedurlo dall'asse tassabile.

Quanto al secondo emendamento, cioè quello che tende a far sì che nel portar i debiti in deduzione si tenga conto prima del reddito che deriva dal debito pubblico, e da altri beni non calcolati nel reddito tassabile, io osserverò dapprima che quanto al debito pubblico, resiste all'ammissione di questo emendamento la votazione testè fatta dalla Camera; imperocchè tanto vale l'aggiungere al reddito dell'asse tassabile il rilevar del reddito derivante da cedole del debito pubblico, quanto vale il dedurre l'interesse dei debiti del reddito proveniente da cedole.

È evidente dunque che resiste, come ho notato, la votazione poc'anzi fatta, mercè la quale si riconobbe il principio che il debito pubblico sia inviolabile, esente da tributi.

In quanto poi agli *altri beni* che siano nel patrimonio degli istituti, io dubito che altri ve ne possano essere, tranne i puri mobili, imperocchè se la tassa colpisce i beni stabili, i capitali, i censi e le rendite fondiari, tutto è soggetto a tassa, e per trovare altri beni, uopo sarebbe tener conto dei mobili. Qualora la cosa fosse così, allora io dico che la tassa non è più limitata agli stabili, ai censi, ai capitali, alle rendite, ma sarebbe anche estensibile ai mobili, il che non si volle dalla Camera colpire votando l'articolo 1°, il che non si vuole dal Governo, in quantochè ciò condurrebbe a delle indagini fastidiose, vessatorie, le quali si debbono evitare.

V'ha poi di più, una differenza cioè fra coloro che sarebbero possessori di cedole del debito pubblico o di mobili, e coloro che non lo sarebbero. Coloro che avrebbero mobili e redditi del debito pubblico si troverebbero in condizione peggiore di quelli che non ne avrebbero, poichè costoro avrebbero diritto di dedurre i debiti dell'asse tassabile e gli altri no, inquantochè questi ultimi dovrebbero imputare i debiti stessi prima sul rilevare dei mobili e sulle cedole del debito pubblico. Vi sarebbe poi in pratica un grave inconveniente.

Nella redazione così si dice:

« Ove non consti che il contribuente abbia coi proventi di rendite sul debito pubblico, o di altri beni non calcolati nel computo del reddito tassabile, il fondo sufficiente per far fronte al pagamento dei medesimi. »

Chiederò io, e come si dovrà far constare? A carico di chi sarà di far constare? Sarà a carico del demanio? Ma io dico che il demanio sarà in grave imbarazzo per ciò fare, poichè le rendite del debito pubblico, massime quelle che non sono intestate, è difficile di scoprirle, e quanto ai mobili si cadrebbe nell'inconveniente sovra rilevato, che bisognerebbe fare delle indagini, degli inventari, il che credo non sia in pensiero nè della Camera, nè della Commissione di ammettere.

Sarà a carico del debitore? Ma allora il debitore non è più soltanto obbligato a consegnare i capitali, le rendite ed i censi, ma obbligato a consegnare tutto intero il patrimonio: consegna che non vedo la Commissione abbia contemplata nell'articolo che la riflette, consegna che non potrebbe controllarsi, e sarebbe sempre imbarazzante. Ma a carico di chiunque siasi non sarà men vero che con questa aggiunta si vengano ad alterare le basi della tassa sancita dall'articolo primo, poichè secondo le diverse condizioni dei patrimoni vi

sarà o non vi sarà deduzione dei debiti sul patrimonio tassabile. Sarà imposto indirettamente il debito pubblico se i corpi morali non possiedono ed hanno debiti.

Per conseguenza, mentre accetto il rimanente della redazione di quest'articolo, io propongo che si eliminino le parole surriferite: *ove non consti che il contribuente abbia coi proventi, ecc.*

Si ritenga la redazione del Governo nella parte in cui si dice: *anche in forza d'una scrittura privata che abbia una data certa.*

MIGNIETTI, relatore. Nell'ammettere il principio di esenzione delle rendite del debito pubblico, la Commissione fu unanime, e venne a ciò persuasa non solo da ragioni analoghe a quelle addotte quest'oggi da molti deputati, ma ben anche da una decisione presa da questa stessa Camera nella discussione della legge d'imposta sui fabbricati. Chiamata la Camera a decidere se quella esenzione che il Governo per motivo di pubblica utilità aveva creduto di concedere a quei cittadini che avessero voluto intraprendere nuove fabbriche, dovesse essere mantenuta, la Camera è di avviso affermativo per il rispetto che si deve alla fede pubblica impegnata verso i medesimi dalle anteriori dichiarazioni dell'autorità.

La Commissione ha veduto una ragione analoga nella presente legge, perchè, anteriormente ad essa, era già stata pronunziata la esenzione della rendita sullo Stato da ogni imposta; ed è perciò che ha conservato il principio qual è proclamato dall'articolo primo.

Ma ciò non ostante essa ha creduto di poter convenientemente modificare l'articolo terzo, sebbene a prima giunta la introdotta modificazione possa parer contraria a quel principio.

Secondo il progetto ministeriale il computo del reddito tassabile si stabiliva esclusivamente sulla rendita che i corpi morali e manimorte ricavano dai beni stabili, dai capitali, dalle rendite fondiari e dai censi; quindi da questo reddito tassabile si deduceva l'ammontare dei debiti. Parve alla Commissione che giustizia esigesse, che la deduzione dei debiti avesse bensì luogo, ma che avesse luogo soltanto allorchè questi debiti esistono realmente, quando cioè per soddisfare questi debiti i corpi morali e manimorte debbano ricorrere necessariamente ai frutti provenienti dai beni tassabili.

Parve che un principio di giustizia, sia rispetto al Governo, sia rispetto ai contribuenti, dettasse questa modificazione. Rispetto al Governo prima di tutto, imperocchè ognuno ben vede come mantenendo l'esenzione delle rendite sul debito pubblico, e facendo a vantaggio dei corpi morali e delle manimorte la deduzione dei debiti che essi abbiano, ben può avvenire che un corpo morale e una manomorta, quantunque abbia lati possessi, nulla paghi al Governo per questa imposta. Io suppongo, per esempio, che un corpo morale abbia dieci mila lire di rendita provenienti da beni stabili, da rendite fondiari, da capitali, da censi; che inoltre questo stesso corpo morale abbia altre dieci mila lire di rendita provenienti da cedole del debito pubblico; che infine questo medesimo corpo morale abbia un debito il quale annualmente porti l'interesse di dieci mila lire. Stando al progetto ministeriale, sul computo del reddito tassabile entrano solo le rendite della prima categoria; e dal complesso di questa si fa la deduzione del debito. Tal debito nel nostro caso assorbirebbe intieramente il reddito tassabile.

L'altro reddito proveniente dalle cedole del debito pubblico dello Stato non dovendosi calcolare, questo corpo morale, questa manomorta, andrebbero esenti dalla tassa, lu-

crerebbero intero il reddito di dieci mila lire, a pretesto che il patrimonio tassabile sia oberato; il che io non vedo come si possa ammettere.

Credo inoltre che la modificazione proposta dalla Commissione sia giusta anche in rapporto ai contribuenti, mentre invece non sarebbe conforme all'equità che colui il quale trae d'altronde i mezzi per soddisfare al suo debito, paghi solo nella stessa proporzione di colui, la fortuna del quale consta per intero di beni tassabili.

Si obietta che questa modificazione altera il principio dell'esenzione della rendita del debito pubblico. Io nel credo, imperocchè si vuole stabilire un'imposta ragguagliata alla rendita netta, giacchè si fa la deduzione dei debiti. Ma qualunque sia il modo col quale un corpo morale possa procedere all'estinzione del suo debito, dacchè questa ha luogo, il debito non esiste più, e non è quindi più il caso della deduzione. Conseguentemente non è la rendita sul debito pubblico che rimane colpita, ma sibbene è effetto della rendita del debito pubblico che il corpo morale non abbia il debito; imperocchè avendo la rendita sul debito pubblico può estinguere questo debito, che durerebbe tuttavia, se di esso non fosse.

Io credo conseguentemente che questa modificazione possa essere mantenuta con molto vantaggio del Governo, e con molta giustizia rispetto ai contribuenti, senza alterare menomamente il principio di esenzione che la Camera testè ha sancito e nel quale la Commissione unanime convenne.

La Commissione ha inoltre fatta una seconda modificazione, ha cioè creduto che nel tener conto dei debiti a carico di questi corpi morali e manimorte non si dovessero calcolare quei debiti che risultino solo da scritture private, e fu indotta in questa opinione anzitutto da che le scritture private non sono mezzi in uso presso i corpi morali e manimorte onde constatare quei debiti che producono interesse e che conseguentemente siano da portare in deduzione.

In secondo luogo dirò francamente che la Commissione ha pur anche avvertito come, ammettendo questa deduzione dei debiti apparenti da scrittura (quand'anche avesse data certa, il che si può ottenere in vari modi), sarebbesi aperta una troppo facile via alle frodi.

Questo è il motivo essenziale per cui la Commissione ha creduto che si dovessero escludere i debiti apparenti solo da scrittura privata.

Si è osservato dal signor commissario regio che, adottando le modificazioni dalla Commissione proposte a quest'articolo, nascerebbero nella pratica alcuni inconvenienti. E per ciò che concerne le rendite sul debito pubblico, egli accennava come essendosi nel progetto della Commissione detto che la deduzione dei debiti si faceva, « salvo non consti che il contribuente abbia coi proventi di rendite sul debito pubblico o di altri beni non calcolati nel computo del reddito tassabile, il fondo sufficiente per far fronte al pagamento dei medesimi, » ne verrebbe per necessaria conseguenza, in primo luogo, che rimarrebbero tassati i beni mobili. Ma a mio avviso ciò non può avvenire, imperocchè si dice pur anche nell'articolo che si calcolano solo i proventi; ma se i beni mobili non producono alcun provento, egli è naturale che non possono essere calcolati nel costituire la quota della tassa, e che quindi non può nascerne alcuna disuguaglianza.

Riguardo poi alla seconda parte, osservò il commissario regio che nascono nella pratica molti inconvenienti ai quali la Commissione non avrebbe abbastanza provveduto, inquantochè sarebbe, a suo avviso, necessario precisare meglio l'obbligo di questi corpi morali e manimorte relativamente

alla consegna. A questo proposito osserverò solamente, che se alcuna cosa manchi nella redazione, se il bisogno di maggiori spiegazioni consigli d'introdurre una qualche aggiunta, la Commissione non ha alcuna difficoltà di aderirvi: intanto ciò che le preme si è che le modificazioni da essa introdotte, e le quali recano senza dubbio un vantaggio grandissimo al Governo, e sono ad un tempo conformi alle regole della giustizia distributiva fra i contribuenti, siano dal voto della Camera confermate.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Farina.

FARINA PAOLO. Io appoggio l'emendamento introdotto dalla Commissione per ciò che riguarda al computo intero delle rendite sul debito pubblico. Oltre le cose molto chiaramente e saviamente dette dall'onorevole signor relatore, io debbo far osservare che, ove altrimenti si operasse, ne verrebbe la conseguenza che i corpi morali e manimorte potrebbero prendere capitali ad prestito per impiegarli in compra di rendite pubbliche.

Mentre con questo mezzo si esimerebbero dal pagare la tassa che ora loro imponiamo, percepirebbero ad un tempo il provento delle rendite acquistate con i capitali presi a mutuo; talchè esse ne sarebbero doppiamente vantaggiose, mentre non pagherebbero la tassa, stantechè ne sarebbero esonerate a cagione del debito contratto, ed avrebbero dall'impiego in fondi pubblici un reddito maggiore dell'interesse pagato ai sovventori dei capitali.

Per evitare quindi il rischio di un grandissimo spostamento di capitali, e la facilità del sottrarsi al pagamento della tassa col contrarre debiti per comperare cedole, io credo che l'eccezione introdotta dalla Commissione si debba assolutamente mantenere.

Quanto poi ai debiti risultanti in forza dalle scritture private aventi data certa, io osserverò che se non si trattasse che d'opere pie, l'amministrazione delle quali fosse sorvegliata dal Governo, il pericolo di frode non sarebbe grande, perchè il Governo ci potrebbe provvedere; ma siccome si tratta anche di manimorte, l'amministrazione delle quali non va soggetta all'ispezione del Governo, potendo in esse avvertarsi molto facilmente le frodi, io appoggio anche in questa parte l'emendamento della Commissione.

GASTINELLI. La Camera non m'apporrà certamente che io non desideri il maggiore vantaggio dell'erario coll'imposta della maggiore tassa che si possa legalmente percevere dai corpi morali e manimorte. A questo scopo io appoggiava anzi ieri l'emendamento in massima dell'onorevole deputato Polliotti, osservando fra le altre cose alla Camera come dalla diversa base cui avrebbe adottata per quella tassa poteva questa cadere o non sulle rendite dello Stato. Ma poichè la Camera ha ieri respinto quell'emendamento, poichè conseguentemente essa ha oggi dovuto ritenere l'esenzione di queste rendite sullo Stato dalla tassa, io le osservo ora che la medesima deve essere coerente a se stessa, e deve perciò respingere la modificazione apportata dalla Commissione in quest'articolo al progetto del Ministero.

Statuito, in vero, che le rendite sullo Stato devono essere esenti da tassa, esse non compongono più l'asse tassabile, non si può più fare la deduzione dei debiti su queste rendite. La cosa è, a mio avviso, per sè evidente; perciocchè la considerazione del debito rapporto alla tassa, e di sua sottrazione dall'attivo dell'asse, è correlativa necessariamente e sostanzialmente all'obbligo della tassa; dove non è tassa ivi non può esser considerazione di sottrazione d'alcun debito per la tassa.

Se io fossi, per cagion d'esempio, anche padrone di cento

mila lire di reddito, ma questo consistesse tutto in rendite sullo Stato, come io non sono tenuto per queste ad alcun pagamento, così non ho mestieri d'alcun riguardo a' miei debiti, e sieno questi in qualunque rapporto al mio attivo, ciò è per me assolutamente indifferente, io non debbo discendere ad occuparmi di alcuna deduzione, la quale quando avesse luogo dovrebb' essere correlativa all'entità del debito.

Dove comincia la deduzione?

Laddove ci è un obbligo di pagamento, dove ci è una tassa. Per conseguenza è sul reddito tassabile che si devono dedurre i debiti, e non sul non tassabile, perchè questo in fatto d'imposizione è come se fosse fuori del patrimonio.

Osservo che sarebbe poi illusoria in fatto, ed in parte, come ha già fatto osservare il commissario del Governo, la prescrizione dell'articolo superiore di legge raffrontato alla modificazione apportata dalla Commissione in questo che discutiamo.

Valgami l'esempio dell'onorevole relatore della Commissione, ch'io così ritorco.

Io posseggo 10,000 lire di reddito, di cui 5 mila tassabili, 5 mila di rendita sullo Stato, contro 5 mila di annual debito; deducete queste lire 5 mila sul reddito non tassabile, e ditemi allora in che sono io differente da colui il quale avesse 10 mila lire di rendita tutta tassabile? Adunque le garanzie promesse a queste rendite sullo Stato non hanno qui sua applicazione.

Ma andiamo ancora più avanti. Se la legge non avesse neppure espresso dove si deve fare la deduzione del debito; se la legge enunciasse semplicemente che ciascuno pagherà una parte del suo reddito netto (poichè il reddito è sempre sotto la deduzione del debito), colla soggiunta che nel reddito non si comprendevano le rendite dello Stato, io sfido che non ci sarebbe un giudice, una parte che imprendesse a sostenere che la deduzione dei debiti dovesse cadere su queste rendite. Ivi si può invocare la deduzione, ove si può invocare la compensa; ivi si può invocare la compensa ove esiste un contrario diritto per l'esazione del pagamento; ivi è luogo a pagamento nel concreto, ov'è e cade l'imposta.

Per queste ragioni io rigetto l'emendamento apportato dalla Commissione del progetto ministeriale, e rigetto ad uno stesso tempo le correlative modificazioni che mi annunzia il relatore della stessa che dovessero tendere come pure tenderebbero in effetto ad obbligare ad una consegna di un reddito esente da ogni tassa.

Nè mi trattengono in questa coscienziosa mia opinione le esagerate ed improbabili previsioni d'un cumulo di quelle rendite nelle manimorte: primamente perchè io non rianego un principio in vista dell'abuso ch'altri potesse farne nella sua applicazione; secondariamente perchè nè temo questo esagerato accumulamento, nè il medesimo sarebbe senza correlativo utile e compenso allo Stato e alla società.

MELLANA. Sicuramente io non divido le opinioni or ora espresse dall'onorevole Gastinelli; ma non posso a meno di ammettere che le conseguenze che il medesimo ha dedotte, sono un corollario del principio testè votato dalla maggioranza della Camera, ed io pur troppo temo, e la Camera col tempo ne sarà edotta, che questa non sarà l'unica fatale conseguenza che sarà per emergere dal principio di privilegio in pro dei finanziari, testè sancito dalla maggioranza.

Io non mi stupirei di vedere col tempo farsi i mutui non più in danaro, ma fittiziamente di cartelle sul debito pubblico; così parimente convenire in cedole il prezzo degli stabili, ed invocare l'editto 1819 per essere esonerati dal pagamento del transito di proprietà. E ciò sarebbe logica conseguenza

della dottrina sancita dalla maggioranza. E così continuerebbero ad aggravare i piccoli proprietari territoriali, e l'immenso numero dei consumatori in beneficio dei grandi creditori dello Stato. Fate pure; questo è il regno degli uomini della borsa. Camminiamo pure su questa via, e fra breve non avremo più nulla ad invidiare nel male alla Francia della borsa del monopolio.

Fatta così di passaggio questa osservazione, io fin d'ora dico che voterò la legge quale primo passo contro i privilegi fin qui mantenuti alle manimorte, sebbene ad ogni passo io vegga violato il principio di perequazione fra le manimorte e gli altri cittadini, che si diceva, e si va ognor ripetendo, che vuolsi con questa legge stabilire.

Si è detto e si è ripetuto che questa tassa è diretta a colpire le manimorte di quei diritti che pagano gli altri cittadini per le contrattazioni e per le successioni; ora io domando, se quando si vende uno stabile che è onerato da debiti, questo non paga il diritto di successione? Il fondo su cui gravitano ipoteche da una parte o per la totalità del suo prezzo, in caso d'alienazione non solo paga il diritto pel transito della proprietà, ma ne paga un secondo per l'estinzione del debito che gravita sul medesimo.

Invece, nell'imposta che si vuol mettere sulle manimorte, perchè tenga luogo di quella di transito di proprietà, alla quale quei beni, per la loro natura non vanno soggetti, si vuol fare deduzione dei debiti.

Lo spirito della legge che facciamo è esso conservato con questo articolo? No, o signori; con questa violazione allo spirito della legge non fate altro che aprire una via alle frodi, alle immoralità ed alle liti. Bisogna ben ponderare prima di adottare un principio: ma adottato, non bisogna tergiversare.

Avevete voluto che le manimorte pagassero un tributo che corrispondesse ai diritti di contrattazione, di successione che pagano tutti gli altri cittadini; ebbene, l'eguaglianza sia quanto umanamente si può perfetta, e non introduciamo noi stessi delle eccezioni al principio che vogliamo sancire.

FARINA PAOLO. Io non posso ammettere quanto credette di stabilire l'onorevole signor Gastinelli; io osservo che ogni credito del debitore, in ultima analisi sta in garanzia del suo creditore, perchè è assioma che *debitor debitoris mei, debitor meus est*: donde la conseguenza che il creditore ha, genericamente parlando, in guarentigia non solo questo o quell'altro dei beni del debitore, ma li ha tutti quanti a sè vincolati.

Qui però non si tratta di determinare la relazione fra i debitori ed i creditori; si tratta di misurare l'entità del patrimonio, ossia dei beni che si vogliono sottoporre alla tassa.

Ciò posto, nell'asse entrano o non le rendite sullo Stato? Entrano sicuramente, nessuno lo rivocherà in dubbio; dunque esse devono entrare nel calcolo della massa o patrimonio, dal quale si devono sottrarre i debiti, patrimonio che appunto si definisce *quod superest desumpto aere alieno*.

Ma si potrà forse dire per ciò che le rendite sieno indirettamente colpite dalla tassa? No, certamente; mentre qui di tassa non si tratta, ma soltanto di imputazione di un credito in estinzione di un debito, il che, come ognun vede, è cosa ben diversa.

L'esenzione dal pagamento in rapporto all'ammontare dei debiti non è la massima generale che dà norma alla legge, ma bensì un'eccezione che si introduce nella legge a favore di chi è gravato dalla tassa. Ora è nella natura intrinseca delle eccezioni che si debbano ristrettivamente applicare, e non si possano estendere oltre i limiti prefissi dalla natura stessa delle cose; limiti questi che sono appunto nel caso nostro de-

terminati dalla eccedenza del patrimonio netto sul gravato dai debiti.

Il deputato Gastinelli soggiungeva che la frode è conseguenza della legge.

Questo principio non è ammissibile. La frode è conseguenza della legge imperfetta. Ma è appunto perfezione di legge il precludere l'adito alla frode medesima, scopo principalissimo di tutte le leggi di finanza, senza del che si riempirebbe il Tesoro dello Stato con leggi e non con denaro.

Io credo quindi che sia da mantenere l'emendamento quale venne dalla Commissione proposto.

MIGLIETTI relatore. Le osservazioni fatte dall'onorevole deputato Gastinelli hanno un merito legale, e verrebbero molto a proposito quando si discutesse sul valore di una legge già sanzionata.

Ma noi non siamo in tal condizione, imperocchè noi cerchiamo ora solamente se questa legge si debba o no sancire. Giova osservare che quanto abbiamo statuito nell'articolo primo non impedisce punto che si introduca la modificazione di cui ci stiamo occupando.

Io prego pertanto l'onorevole deputato Gastinelli a ritenere che l'idea della Commissione è che il Governo intese di colpire i corpi morali in ragione della rendita netta.

Ma è possibile ottenere questo scopo senza la modificazione introdotta nell'articolo 3? Io dico di no, e mi spiego con un esempio. Supponiamo due corpi morali i quali posseggano egualmente 200,000 lire. L'uno ha 100,000 lire in beni stabili e 100,000 lire in rendite sul debito pubblico; e l'altro 200,000 in stabili. Abbiamo amendue 5000 lire annue di debito. Se questi si deducano senza tener a calcolo la rendita che uno di questi corpi morali percepisce sul debito pubblico, si dedurrà al primo di questi corpi morali la somma intera del suo reddito, e così nulla più pagherà allo Stato, sebbene gli restino intatte da ogni passività le 5000 lire sul debito pubblico; a vece che se nella deduzione si tenga conto eziandio dell'entrata costituita dalle rendite sullo Stato, questi due corpi morali si troveranno amendue nella stessa condizione, imperocchè colui il quale ha 100,000 lire in beni stabili, e 100,000 lire in rendite sul debito pubblico, avendo 5000 lire di debito, non sarà il caso di fare alcuna deduzione a suo favore, poichè esso ha nelle rendite del debito pubblico di che pagare la sua passività; e rimane quotato per le 5000 lire di reddito che gli rimangono.

L'altro il quale ha 200,000 lire in beni stabili, ed ha 5000 lire di debito annuo, ottenendo la deduzione di lire 5000, resta egli pure con una rendita netta di lire 5000.

Se si fa altrimenti, ne verrà per necessaria conseguenza che vi saranno molti corpi morali i quali, sebbene abbiano un reddito ragguardevolissimo, nulla pagheranno; mentre invece ve ne saranno altri che avendo un piccolo reddito, ma in beni stabili, pagheranno assai di più.

In sostanza, con questa modificazione, ella è cosa di fatto che si ottiene l'eguaglianza tra i contribuenti. Non so se questo sia stato lo scopo del Ministero; ma so che fu certamente quello della Commissione. La Camera giudicherà.

GASTINELLI. Farò osservare al deputato Farina ch'io non ho detto che la frode debba essere conseguenza della legge, ma che quando si tratta di fare una legge noi non dobbiamo deviare dai prestabiliti principii nella stessa pel timore dell'abuso ch'altri ne possa fare nell'attuazione della medesima. O bisogna stabilire altri principii, od ammesso un principio si deve subirne le legittime conseguenze. Si doveva vedere al modo di comprendere nella tassa le rendite sullo Stato; ma poichè questo non è avvenuto, noi dobbiamo subire tutte le

conseguenze dell'ammesso principio. Ho però soggiunto che non temea l'esagerazione di queste conseguenze; imperocchè se le contrattazioni sulle cedole potranno esimere l'acquistatore da alcun compenso o deduzione, saranno elleno stesse oggetto di tassa, e riverseranno sul corrispettivo dell'acquisto la tassa onde le rendite sono esenti, sicchè quanto si perdesse in deduzione, si guadagnerebbe in tassa.

Rispondo poi che quando si parla di debito, dee considerarsi nel rapporto a ciò per cui si ammette la deduzione dello stesso.

Dico conseguentemente che quando non ci è reddito tassabile, non può concepirsi debito da potersi portare in deduzione sulla tassa. Noi abbiamo dichiarato che le rendite sullo Stato non costituiscono un reddito tassabile. Dunque non può concepirsi debito da potersi portare in deduzione sulle stesse.

I rapporti dei creditori e dei debitori a cui sieno allusivi quei debiti, a mio avviso, sono estranei totalmente alla presente discussione.

VIGORA. Non credo che ammettendo la Camera l'articolo 3 della legge in discussione, sia per sanzionare una disposizione contraria all'articolo 1 di già votato. Ha ammesso la Camera il primo articolo della presente legge, perchè ha creduto che se non avesse esentato le rendite del debito pubblico dal contributo di cui si tratta, avrebbe stabilito un'evidente imposizione sopra queste rendite.

All'incontro ora che si tratta dell'articolo 3 parmi che sia molto dubbio, se adottando esso articolo 3 si venga a stabilire una imposizione sopra le rendite; per lo meno, dico, è molto dubbio, imperocchè le ragioni portate in mezzo dal deputato Gastinelli, non sono tali da dimostrare fuori d'ogni dubbietà che coll'articolo 3 sia per stabilirsi una imposizione sulla rendita. Ora, nel dubbio, a quale principio deve attenersi la Camera; forse a quello di non imporre neppure gli altri beni per concedere nuovi favori alle rendite del debito pubblico?

Io credo che non sia così; io credo che l'intenzione della Camera sia tale che quando sia evidente che l'imposta cada sopra una rendita del debito pubblico, allora per rispettare il principio stabilito dalla legge del 1819 si prescindano dall'imposizione; ma quando non è evidente non voglia discostarsi dalla regola fondamentale che domina il riparto delle contribuzioni, applicandola in proporzione dei valori e degli averi.

Nel soggetto della discussione poi la regola fondamentale delle imposte non permette che la contribuzione venga esclusa dai beni immobili delle manimorte, solo perchè abbiano debiti uguali al valore di quei beni, mentre avrebbero per far fronte a queste passività rendite sullo Stato rilevanti all'ammontare dei debiti.

Per la qual cosa io conchiudo che quando nell'asse dei corpi morali si trovino rendite corrispondenti al rilevare dei debiti non si possa a meno di soggettare alla tassa i beni immobili in tutto il loro valore senz'chè osti la legge del 1819, la quale deve essere intesa delle sole imposte cadenti direttamente sugli effetti pubblici.

L'articolo 3 impertanto della legge in discussione è così conciliabile coll'articolo 1, che volle chiudere l'adito alle imposte evidentemente cadenti sulle rendite.

MAMELI. Io penso che senza metterci in contraddizione col principio che abbiamo testè adottato, e senza neppur contraddire ai principii incommutabili e generali del diritto, la cosa possa conciliarsi ponendo mente al tenore dell'articolo terzo. Signori, i debiti gravitano sì o no sulla massa di tutti i beni? Egli è evidente che sì. Ma la massa è composta di una parte

tassabile, e di una parte non tassabile. Dunque dovranno proporzionalmente contribuire al pagamento dei debiti e la massa tassabile, e la massa non tassabile. Se la massa tassabile sta in proporzione di uno a tre, la massa non tassabile debbe contribuire in proporzione. Tale è veramente lo spirito dell'articolo terzo, quale fu proposto dal Ministero. Ammetto la convenienza di ciò meglio spiegare a scampo di equivoco; ma realmente i termini della questione sono sempre quali io li ho definiti.

Certamente, qualora si tratterà di un debito ipotecario, questo cadrà sul patrimonio tassabile se ad esso appartiene la cosa ipotecata; sendochè a tenore delle nostre leggi il creditore non abbia azione sugli altri beni, ma debba prima esperirla sopra quelli colpiti dalla sua speciale ipoteca; e viceversa se i debiti graviteranno o avranno un'ipoteca sulle rendite del debito pubblico, che è la parte non tassabile, in tal caso il debito cadrà intieramente sulla massa non tassabile in forza dello stesso principio di diritto.

Io adunque pongo per massima che i debiti debbono gravitare in proporzione sulla massa tassabile e sulla massa non tassabile, e che perciò sono da detrarre proporzionatamente dall'uno o dall'altro di questi due elementi costitutivi del patrimonio, in riguardo alla parte che ciascuno di essi ha nella formazione della massa totale dei beni, avvertendo poi sempre che se abbiasi una speciale ipoteca sul patrimonio tassabile, allora deve esser fatta tutta la deduzione a carico della rendita del patrimonio tassabile; e viceversa, se il debito ipotecario è sulla rendita non tassabile, il debito deve in totalità essere dedotto dalla rendita del patrimonio non tassabile.

PRESIDENTE. Formoli questa sua proposizione.

ARNULFO, commissario regio. Per quanto sembri strano che il Governo mentre propone una legge, colla quale intende di aumentare le entrate dello Stato venga a sostenere l'esclusione di una clausola, mercè la quale qualche maggior provento ne possa derivare, tuttavia il desiderio non solo, ma il dovere di tenere il debito pubblico illeso, nel rigor del termine, da ogni imposta, o diretta o indiretta voglia chiamarsi, fa sì che io debbo ancora aggiungere al già detto alcune parole.

L'onorevole relatore della Commissione parte dal supposto che questa tassa sia costituita sulla rendita netta del totale patrimonio, ed io dico che questa imposta non è stabilita sulla rendita del totale patrimonio degli istituti, come non è stabilita sul totale capitale netto dei crediti deferiti ai cittadini in forza della vigente legge, ma che colpisce solo quegli oggetti che sono dalla legge specificati, vale a dire gli stabili i crediti, i censi e le rendite fondiari; che ne è perciò escluso tutto quel rimanente patrimonio che non cade sotto questa denominazione; e ciò quanto all'attivo. Quanto al passivo, non vi è egualmente generalità nella deduzione, in quantochè si ammette la sola deduzione dei debiti risultanti da istromenti o da scritture private aventi data certa.

Sono quindi esclusi quei debiti i quali o non risultano da titoli, o risultano da scritture che non abbiano data certa, e nel senso della Commissione sono esclusi pure quelli che risultano da scritture comunque, aventi data certa.

Abbiamo adunque due masse, una attiva e l'altra passiva, le quali nè l'una, nè l'altra rappresentano l'intero patrimonio.

Ora, se nell'attivo è dichiarato dalla votazione della Camera, in conformità della legge vigente sulle successioni in generale, che le rendite sul debito pubblico non si computeranno nella massa attiva, io domando come indirettamente si possa

far sì che queste rendite possano diminuire la massa passiva. Ciò non sarebbe logico, poichè tanto vale aumentare il reddito derivante da cartelle del debito pubblico all'attivo, quanto l'ammettere il reddito medesimo in deduzione del passivo. Ma ci si soggiunge: vi sono dei casi nei quali uno avrà mille lire di reddito, e pagherà niente; un altro avrà la stessa somma e pagherà. Ciò può avvenire; ma, nello stabilire le tasse, e massime quelle della natura di questa, non si può procedere con precisione aritmetica, perchè se si dovesse giungere a tal precisione, bisognerebbe stabilire per legge che tutto il patrimonio o mobile o stabile di qualunque natura sia soggetto a tassa, che qualunque debito di qualsiasi natura sia soggetto a deduzione. Ma siccome vediamo l'inconveniente di ammettere nell'attivo i mobili ed ammettere ogni sorta di debito nel passivo, è forza di limitare la tassa a certe cose e limitare le deduzioni a certi debiti. Quindi è manifesto che non si tratta del totale reddito netto, del totale attivo e passivo, ma solo di quell'attivo e passivo che la legge intende di ammettere onde evitare le frodi e vessazioni.

Per contrapporre poi fatti a fatti dirò che, se è vero potersi dare il caso che un corpo morale nulla paghi, sebbene possieda considerevoli sostanze, perchè da esse dedurrà i debiti, può anche accadere (ed accade tuttodì nelle successioni dei privati) che si paghi il diritto sopra una somma maggiore, pel solo motivo che i debiti non risultano da atto autentico, o da scritture aventi data certa.

Da ciò io ne deduco, che essendosi dichiarato e riconosciuto che il debito pubblico non deve far parte dell'attivo del patrimonio, non deve nemmeno calcolarsi per imputare in esso il passivo; che altrimenti facendo si viene a sottoporlo ad imposta, dopo averlo dichiarato esente; che i debiti risultanti da scritture private con data certa, devono dedursi dall'asse tassabile, e che riesce superflua l'indicazione del reddito di altri beni che non vi sono, nè vi possono essere.

L'onorevole mio amico deputato Farina disse che potrebbe accadere che i corpi morali facessero delle speculazioni, mediante le quali prendessero a mutuo delle somme per comperar cedole del debito pubblico: ciò, dico, non è impossibile, ma è però molto improbabile, poichè i corpi morali non possono fare alcuna alienazione, nè acquisto senza autorizzazione, e difficilmente potrebbero ottenerla per fare dei debiti onde speculare sulle cedole; ma per contro, se si ammette che i debiti sieno da imputarsi nel rilevare delle cedole, potrà derivarne che i corpi morali cercheranno di spropriarsene, e di comprare stabili, e così facendo non si seconderà quell'idea che fu emessa ieri nella Camera, che mira a condurre i corpi morali ad impiegare i loro capitali nelle cedole, e la vendita loro abbondante potrebbe produrre qualche scapito, oltrechè farebbe pesare sui corpi morali maggiore quantità di stabili, il che non è senza inconveniente dal lato della commerciabilità e della maggior loro produzione.

Io persisto quindi a chiedere che non sieno ammessi gli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Mameli propone questo emendamento: « I debiti si dovranno dedurre proporzionatamente dalla rendita tassabile, e non tassabile; ove però fossero iscritti sovra speciali ipoteche, saranno a carico delle rendite dei beni ipotecati. »

MAMELI. Nessuno più di me ha sacro il principio che le rendite del debito pubblico non debbano essere nè direttamente, nè indirettamente tassate; ma nel mio sistema, esse non vengono nè direttamente, nè indirettamente gravate, solamente esse devono, come gli altri beni, concorrere al

pagamento dei debiti che gravitano sopra tasse patrimoniali, ed in quella proporzione che giustamente risponda alla parte per la quale esse entrano nella formazione dell'asse stesso, rimanendo ad un tempo sempre inteso che le speciali ipoteche saranno specialmente a carico dei beni ipotecati.

Parmi impertanto che potrebbe senza inconvenienti accettarsi la mia proposta, come quella che migliorando le condizioni della tassa, migliora eziandio la condizione delle finanze senza violare il principio adottato.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del signor Mameli è appoggiato.

(È appoggiato.)

Allora siccome questo è un secondo emendamento a questo articolo terzo, lo porrò ai voti.

(Non è adottato.)

Leggerò ora il primo paragrafo dell'articolo 3 proposto dalla Commissione:

« Dal complesso del reddito tassabile di ciascun contribuente si dedurranno le annualità e gli interessi dei debiti che gravitano sul suo patrimonio, sempre quando risultino accertati in forza di sentenza definitiva od instrumento e non consti che il contribuente abbia coi proventi di rendite sul debito pubblico o di altri beni non calcolato nel computo del reddito tassabile il fondo sufficiente per far fronte al pagamento dei medesimi.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

Io chieggo la divisione, perchè vi sono tre essenziali diverse disposizioni in questo articolo: si tolgono, cioè, le scritture private, aventi data certa, si ammettono le rendite del debito pubblico, per compensarle colle passività, come si ammettono le rendite di altri beni.

Quanto alle parole *ed altri beni*, in ordine alle quali ho dichiarato, che non conosceva quali fossero, mi si disse che i mobili non erano in essi compresi, perchè non avevano rendita, locchè dimostra che quanto meno questa frase è superflua e dovrebbe sopprimersi. Io dunque chiedo che si mettano separatamente ai voti i tre paragrafi, salva in seguito la votazione dell'intero articolo.

PRESIDENTE. La divisione essendo di diritto, io porrò adunque separatamente ai voti le tre massime che formano il complesso dell'emendamento della Commissione. La prima consiste nell'escludere la scrittura privata avente data certa dai mezzi di prova per giustificare il debito deducibile.

Chi approva quest'esclusione si alzi.

(È approvata.)

Ora pongo ai voti l'altra parte colla quale si stabilisce di non dedurre dal passivo quegli interessi ai quali consti che il contribuente possa far fronte con rendite del debito pubblico.

(È approvata.)

Viene la terza proposta che ha per iscopo di non far luogo neppure alla deduzione del debito quando consti che il corpo morale abbia altri beni.

(È approvata.)

Porrò adunque ai voti la prima parte di quest'articolo quale è proposta dalla Commissione.

(È approvata.)

Pongo ai voti la seconda parte dall'articolo terzo.

(È approvata.)

Pongo ai voti la terza parte di quest'articolo.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

Articolo quarto...

Voci. A lunedì! a lunedì!

PRESIDENTE. Sarà portato all'ordine del giorno di lunedì il seguito della discussione del progetto di legge dell'imposta sui corpi morali e manimorte.

**MOZIONE DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
SULL'ORDINE DEL GIORNO.**

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di far presente alla Camera che il seguito della discussione sul progetto del signor ingegnere Bosso, relativo alla direzione della strada ferrata per il colle di San Salvatore, già messo all'ordine del giorno di lunedì scorso, stato rimandato poscia a quello d'oggi, sabato, non avendo potuto aver luogo neanche in questa tornata, sarà probabilmente procrastinato di settimana in settimana per l'urgenza di discutere leggi della massima importanza e soprattutto il trattato di commercio colla Francia.

Ora mi corre debito di rappresentare alla Camera che tutti i progetti dei vari tronchi della strada ferrata di cui è questione, compreso quello della galleria di Valenza, sono integralmente compiuti, ed ogni cosa si trova in pronto per gli appalti, che anzi già sarebbero questi stati pubblicati, se non fosse per riguardo dell'incidente elevatosi nella seduta di sabato passato.

La stagione invernale trovandosi assai inoltrata, se si frappone ancora ritardo nell'appaltare i lavori, si perde inutilmente un tempo preziosissimo ed indispensabile per fare le grandiose provviste di materiali ed altre di ogni genere occorrenti all'impresa, e per allestire i preparativi onde aprire nell'entrante primavera i lavori dei vari tronchi, e spingerli con attività nella buona stagione.

Come ognun vede, è dunque urgentissimo di porre un termine a questa vertenza, ed io non vedo motivo per cui non si potrebbe fissare il seguito della discussione della medesima a lunedì prossimo, e tentare per tal modo di definirla sollecitamente, onde non frapporte intempestivo indugio agli appalti, e perdere così una stagione quasi intera, propizia ai lavori, in soli allestimenti e preparativi dei medesimi. A questo proposito mi basterà ricordare l'ordine del giorno votato dalla Camera nella sua tornata del 26 febbraio 1850, in cui mi eccitava sin d'allora all'appalto della galleria di Valenza.

PRESIDENTE. La ragione per cui non si poté discutere sinora è l'urgenza delle leggi di finanza, e vi sarebbe ancor quella pel progetto di legge sul trattato di commercio e navigazione ultimamente stipulato colla Francia.

Se però la Camera lo crede si potrà portare all'ordine del giorno di lunedì il seguito della discussione sollevata, sulle petizioni dei comuni di San Salvatore ed altri, dal deputato Bosso, dopo votata la presente legge, e allora il trattato di commercio sarà per martedì infallantemente. (Sì! sì!)

Annunzio alla Camera che il deputato Bottone ha presentato un progetto di legge che sarà distribuito agli uffici.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per imposta annuale sui corpi morali e manimorte;

2° Seguito della discussione sulle petizioni dei comuni di San Salvatore ed altri per caugiamiento di linea della strada ferrata verso Valenza.